GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — MERCOLEDI 25 AGOSTO — NUM. 198

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreto delli 13 maggio 1886:

Ad uffiziale:

Pettiti cav. Carlo, medico capo di 1ª classe nella R. Marina, collocato a riposo — 31 anni di servizio — Cavaliere dal 1877.

Con decreto delli 16 maggio 1886

A cavaliere:

Mucciai Nicolò, ufficiale di Porto di 1ª classe collocato a riposo.

Con decreto delli 2 maggio 1886:

A cavaliere:

Medici Trifonio, capo d'Ufficio della Società di Navigazione generale Italiana, sede di Palermo.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto delli 13 maggio 1886:

Ad uffiziale:

Mollica cav. Salvatore, consigliere di Corte di Appello, collocato a riposo — 26 anni di servizio — Cavaliere dal 1874.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4019** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'allegato E della legge 19 luglio 1880, n. 5536 (Serie 2ª);

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1880, num. 5744 (Serie 2ª), e 10 aprile 1881, n. 178 (Serie 3ª);

Visto l'allegato C della legge 2 aprile 1886, num. 3754 (Serie 3ª);

Udito l'avviso del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, *interim* del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, sul servizio della Amministrazione del lotto.

Art. 2. Il detto regolamento andrà in vigore col 1° settembre 1886, e da quel giorno sono abrogati il regolamento approvato col R. decreto 10 aprile 1881, num. 179 (Serie 3ª), i Reali decreti 9 agosto 1874, num. 2043 (Serie 2ª), e 18 novembre 1880, num. 5735 (Serie 2ª), nella parte che riguarda il lotto, i Reali decreti 26 marzo 1882, n. 693 (Serie 3ª), 7 febbraio e 3 giugno 1884, n. 1938 e n. 2403 (Serie 3ª), e 24 maggio 1885, n. 3129 (Serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 agosto 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

REGOLAMENTO GENERALE *sul servizio dell'Amministrazione del Lotto.*

CAPO I.

Del servizio generale del Lotto.

Articolo 1.

L'Amministrazione del Lotto è retta da un ufficio speciale, nel Ministero delle Finanze alla dipendenza del Direttore Generale delle Gabelle.

Il detto Ufficio è diviso in due sezioni. Una tratta gli affari di amministrazione, di personale, delle spese e del contenzioso; l'altra ha la controrevisione degli introiti e delle vincite, e la statistica.

Gli affari risguardanti la contabilità centrale sono riuniti nella Ragioneria della Direzione Generale delle Gabelle.

CAPO II.

Delle Direzioni e degli Uffici succursali.

Articolo 2.

Le Direzioni e gli Uffici succursali sono stabiliti giusta l'unica tabella *A*.

Ogni Direzione si compone di quattro sezioni:

Segreteria,
Verificazione,
Controverificazione,
Ragioneria.

Gli Uffici succursali dipendono dalla Direzione nella cui circoscrizione risiedono, e sono posti sotto l'immediata sorveglianza dell'Intendente locale.

Articolo 3.

L'archivio destinato al deposito ed alla custodia delle matrici, come all'articolo 14 del decreto legislativo 10 aprile 1881, n. 178, deve essere stabilito nella più sicura stanza d'ufficio di ciascuna Direzione o di ciascun Ufficio succursale; deve avere un solo ingresso con solida imposta, fornita di tre serrature a ingegni diversi, le cui chiavi sono custodite dagli uffiziali che compongono la commissione indicata nel precitato articolo 14.

Quando sia possibile collocare l'Ufficio del Lotto nello stesso edifizio in cui risiede l'Intendenza di Finanza, l'archivio del Lotto sarà posto preferibilmente in una stanza attigua alla Tesoreria provinciale.

CAPO III.

Dei banchi del Lotto e dei Ricevitori.

Articolo 4.

È in facoltà del Ministro delle Finanze di variare la sede dei banchi, quando si rendono vacanti, d'instituirne, ove occorra, dei nuovi, in cambio di quelli soppressi, o di tramutarli in Collettorie, purchè non sia aumentato il numero di quelli esistenti.

Quando si debbano istituire nuovi banchi, o si debba variare la sede di quelli esistenti, non potrà intercedere, fra un banco e l'altro, una distanza minore di 200 metri.

Le Collettorie sono banchi succursali retti da persone idonee e di fiducia del ricevitore, e devono essere esercitate con le stesse norme che regolano i banchi.

Articolo 5.

I banchi del Lotto sono conferiti per concorso di titoli.

È però in facoltà del Ministro delle Finanze di provvedere, senza formalità di concorso, per misure disciplinari, nell'interesse del servizio, o per altre cause, al tramutamento di residenza ed alla reintegrazione in impiego dei ricevitori, purchè l'aggio del nuovo banco non sia superiore a quello del banco da essi precedentemente amministrato.

Articolo 6.

Chi aspira alla nomina di ricevitore del Lotto deve provare:

d'essere cittadino italiano e domiciliato nel Regno,

d'essere maggiore di età, salvo che si tratti d'orfani d'impiegati,

di avere sempre tenuto condotta regolare,

di non coprire alcuno degli impieghi, il cumulo dei quali è vietato dalla legge 19 luglio 1862, n. 722.

Articolo 7.

Tenuto conto dei requisiti di cui all'articolo precedente, i banchi del Lotto con aggio lordo maggiore di annue lire 2000, sono conferiti:

a) per sei dodicesimi ai ricevitori del Lotto;

b) per un dodicesimo agli impiegati dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata e non aventi diritto a pensione vitalizia;

c) per un dodicesimo ai pensionati dello Stato verso rinuncia alla pensione;

d) per due dodicesimi, in parti eguali, alle vedove di impiegati e ai loro orfani, aventi diritto a pensione, purchè rinunzino alla pensione stessa;

e) per due dodicesimi, in parti eguali, alle vedove di impiegati e ai loro orfani, non aventi diritto a pensione.

I banchi con aggio lordo non maggiore di annue lire 2000 sono riservati ai ricevitori, ai reggenti e ai commessi, per un terzo ai primi e per due terzi agli altri.

Però sulla metà dei banchi vacanti di aggio lordo inferiore alle lire 4000 annue hanno diritto di preferenza gli impiegati del macinato, i quali erano retribuiti con mercede giornaliera e furono licenziati dal servizio in seguito a riduzione di ruolo, o perchè venne a cessare la tassa sulla macinazione, quando non abbiano ottenuto un altro collocamento.

La preferenza è data:

per i ricevitori, a quello il cui aggio medio annuo moltiplicato per gli anni di servizio prestato nell'ultimo posto dia un maggiore prodotto. Però i detti aspiranti non potranno concorrere ai banchi con un aggio lordo superiore di lire 2000 a quello del banco che amministrano, e per ottenere la promozione dovranno essere stati almeno un anno nel banco ultimamente ottenuto;

per gli impiegati, a quello il cui ultimo stipendio, moltiplicato per gli anni di servizio, dia un maggiore prodotto;

per gli impiegati pensionati, le vedove e gli orfani provvisti di pensione, a chi rinunzia a maggiore pensione;

per le vedove e gli orfani sprovvisti di pensione, a quella vedova o a quell'orfano, lo stipendio ultimo del cui marito o padre, moltiplicato per gli anni del rispettivo servizio, dia un prodotto maggiore. Nel riconoscere i diritti di preferenza la Commissione potrà anche avere *riguardo* alle condizioni economiche e di famiglia e ai servigi resi dal marito o dal padre di taluno fra i concorrenti, ove le condizioni economiche di quelli che li precedono non siano dei pari ristrette. Gli orfani, mentre vive la madre nello stato di vedovanza, non possono ottenere il banco. I maschi non possono aspirarvi se hanno raggiunta l'età maggiore. Le vedove che ottenuto un banco passano a seconde nozze lo perdono;

per i reggenti e i commessi a chi ha maggiore anzianità ed ha prestato sempre esatto servizio, tenendo anche conto degli studi percorsi.

per gli ex-impiegati del macinato, a colui l'assegno del quale moltiplicato per gli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del macinato dia un maggior prodotto. Se l'assegno annuo raddoppiato, e aumentato del decimo, è inferiore all'aggio lordo del banco, non si tiene conto della domanda.

Riguardo agli impiegati pagati ad aggio si provvede secondo l'articolo 14 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati civili.

In caso di parità di titoli, si tiene conto degli altri servigi civili o militari prestati allo Stato.

Mancando al concorso dei banchi, non assegnati ai ricevitori, gli aspiranti a favore dei quali il concorso è stato aperto, i banchi saranno conferiti ai ricevitori che ne avessero fatta domanda, o in mancanza di questi, ai reggenti e ai commessi.

Articolo 8.

I banchi di Lotto, posti a concorso, vengono conferiti dal Ministro delle finanze, giusta l'avviso di una Commissione centrale istituita presso il Ministero delle finanze e composta:

di un consigliere di Stato, che ne è il presidente;

di un consigliere della Corte dei Conti;

di un ispettore generale del Ministero delle finanze;

del capo Divisione dell'Ufficio speciale del Lotto;

di un consigliere della Corte d'Appello di Roma;

di un capo Divisione del Ministero dell'Interno;

e di un ufficiale superiore dell'esercito.

I commissari elettivi sono scelti dai Ministeri da cui dipendono, e rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e della Corte d'Appello di Roma.

Le adunanze devono essere indette almeno sette giorni prima, comunicando ai commissari l'ordine del giorno.

La Commissione pronunzia a maggioranza assoluta di voti, e per la validità delle deliberazioni è sufficiente l'intervento di quattro dei suoi membri, purchè siano prese col concorso di tre voti.

I commissari durano in carica cinque anni e possono, alla rispettiva scadenza, essere confermati.

Articolo 9.

Il concorso ai banchi vacanti viene aperto dal Direttore, in seguito ad ordine del Ministero, con avviso inserto nel foglio di annunzi della provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso nel Comune in cui ha sede il banco e nell'esterno degli uffizi delle Direzioni del Lotto.

Articolo 10.

L'avviso di concorso (modello n. 1) deve indicare:

a) il numero d'ordine col quale è distinto il banco;

b) il Comune in cui ha sede;

c) l'aggio medio annuale;

d) la cauzione da prestare;

e) il termine utile per la presentazione delle domande.

Articolo 11.

Le istanze vanno presentate alla Direzione che apre il concorso; i ricevitori del Lotto le producono alle Direzioni da cui dipendono.

Della presentazione delle istanze è dato atto sul modello n. 2.

Articolo 12.

Le istanze scritte in carta da bollo, devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) Atto di nascita;

b) Fede penale rilasciata dall'autorità giudiziaria, che sia di data recente, e dalla quale risulti che il richiedente non ha subito condanne a pene correzionali;

c) Attestato di notorietà pubblica di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune in cui dimora l'aspirante;

d) Documenti comprovanti le qualità del concorrente, i servizii prestati, ed i fatti esposti nell'istanza.

I ricevitori del Lotto e gli impiegati dello Stato sono dispensati dalla produzione dei documenti anzidetti, poichè le Direzioni debbono richiedere gli stati di servizio ai rispettivi uffizi.

Articolo 13.

Le istanze presentate dai ricevitori del Lotto alle rispettive Direzioni sono da queste subito trasmesse a quella che aprì il concorso, insieme ad un elenco descrittivo dei titoli, di aggio e di servizio.

In difetto di istanze nel giorno successivo alla chiusura del concorso viene dato un cenno negativo.

Articolo 14.

Scaduto il termine del concorso, il direttore trasmette al Ministero, con un elenco (Mod. 3), le varie domande presentate dai concorrenti, coi documenti e le informazioni avute a riguardo di ciascun aspirante.

Il direttore deve eseguire tale invio entro un mese dalla chiusura del concorso.

Articolo 15.

I ricevitori sono ammessi ad esercitare il loro uffizio dopo fornita la cauzione prescritta nel decreto di nomina.

I ricevitori che non prestano la cauzione nel termine fissato nel decreto di nomina sono dichiarati dimissionarii.

Articolo 16.

La cauzione dei ricevitori è fornita in rendita del Debito Pubblico dello Stato, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti. Nel primo caso il valore della rendita è stabilito in ragione del corso medio di essa nel semestre precedente, secondo le norme stabilite dal Regio decreto 8 giugno 1873, n. 1447.

Di regola, la cauzione deve garantire la somma media delle riscossioni di due estrazioni pei banchi delle città nelle quali hanno sede le Direzioni del Lotto, e di quattro estrazioni per gli altri banchi.

Accertandosi durante l'esercizio un costante aumento nell'ordinaria riscossione del banco, il ricevitore non può ricusarsi, sotto pena della dimissione dal servizio, di prestare un proporzionato supplemento di cauzione.

Articolo 17.

La cauzione dei ricevitori è approvata mediante decreto (Mod. n. 4) del direttore del Lotto, da registrarsi alla Corte dei conti.

Un estratto di detto decreto è trasmesso al Ministero.

Articolo 18.

I ricevitori sono retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse, e nella misura seguente:

Sulle prime lire 10,000 l'11 per cento;
Sulle successive lire 10,000 il 10 per cento;
Sulle successive lire 10,000, il 9 per cento;
Sulle successive lire 10,000, il 6 per cento;
Sulle successive lire 10,000, il 5 per cento;
Oltre le lire 50,000, il 4 per cento.

Articolo 19.

I banchi del Lotto devono essere stabiliti in locali decenti, di facile accesso e a terreno, ed avere sulla porta d'ingresso, oltre lo stemma nazionale, l'inscrizione in grandi lettere:

Banco del Lotto N. .....

Articolo 20.

Nei locali destinati ad uso dei banchi di Lotto non può essere esercitato alcun commercio o industria.

Solo quando si tratti di banchi di tenuissimo reddito ciò può essere consentito previo permesso del Direttore, e purchè il nuovo esercizio sia conciliabile col servizio e col decoro dell'amministrazione.

Articolo 21.

Il banco deve rimanere costantemente aperto al pubblico da mane a sera, tranne i giorni riconosciuti festivi per gli effetti civili, e nel giorno della chiusura del giuoco sino all'ora che è all'uopo stabilita.

Articolo 22.

In ogni banco devono tenersi affissi al pubblico le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni concernenti in qualunque modo i rapporti dei giocatori con l'amministrazione del pubblico Lotto.

Articolo 23.

I ricevitori non possono variare il posto di residenza del banco, nè raccogliere o far raccogliere giuochi fuori di esso, senza esserne precedentemente autorizzati dalla Direzione.

Quando nel Comune esista più di un banco, la variazione della sede dovrà essere permessa dal Ministero.

Articolo 24.

La Direzione può autorizzare i ricevitori a farsi rappresentare da un idoneo commesso gerente, con estensione della cauzione al suo operato.

Alle donne è sempre permesso di farsi rappresentare nell'esercizio del banco.

La domanda per ottenere l'autorizzazione del commesso gerente deve contenere le indicazioni segnate nel mod. n. 5.

Articolo 25.

I ricevitori sono personalmente responsabili dell'amministrazione del banco e dell'operato dei gerenti e dei commessi di cui si valgono.

Articolo 26.

I ricevitori che intendono rinunziare all'esercizio del banco, devono trasmetterne dichiarazione scritta alla Direzione.

Essi sono tenuti però ad amministrare il banco finchè non sieno loro comunicate le superiori determinazioni, sotto pena del risarcimento dei danni che possono altrimenti derivare alla pubblica finanza.

CAPO IV.

Del ricevimento dei giuochi e dello spoglio delle vincite.

Articolo 27.

I giuochi si ricevono giusta le tariffe annesse ai Regi decreti 10 aprile 1881, n. 178 (serie 3ª), e 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª).

Articolo 28.

I ricevitori completano accuratamente le indicazioni a stampa esistenti sopra ciascun biglietto, e scrivono quindi i giuochi sulla matrice e sul biglietto, in presenza dei giuocatori, colla maggiore diligenza e chiarezza.

Articolo 29.

Eseguita la registrazione della giocata, il ricevitore, prima di staccare il biglietto per consegnarlo al giuocatore, deve collazionarlo colla matrice.

I biglietti devono staccarsi dalla matrice in modo che rimanga in essa una parte sufficiente del frapposto bollo e della leggenda.

Articolo 30.

I ricevitori, per ciascuna estrazione, possono integrare preventivamente le indicazioni di cui all'articolo 28, sopra un numero di registri non maggiore dell'ordinario consumo del banco.

Per ogni cento registri consumati sarà tollerata l'eccedenza di due registri. Superata questa misura, i ricevitori sono tenuti a risarcire l'amministrazione del valore dei registri predisposti in eccedenza, in ragione di centesimi 20 ciascuno.

Articolo 31.

È severamente vietato di servirsi per le successive estrazioni di registri predisposti per le estrazioni antecedenti sotto pena della sospensione.

Riscontrando irregolari o difettosi alcuni registri all'atto di predisporli, i ricevitori non possono adoperarli in alcun modo. Tanto questi registri quanto quelli predisposti in eccedenza, devono inviarsi settimanalmente alla Direzione.

Articolo 32.

Ciascun biglietto non può contenere che una sola giocata.

Una giocata s'intende costituita da una sola serie di numeri, qualunque sieno le sorti alle quali essa venga applicata.

Le giocate di estratto determinato non possono scriversi comulativamente con altre sorti sopra la stessa bolletta. Le caselle delle sorti escluse dalla giocata devono segnarsi con un tratto di penna.

La giocata di estratto determinato deve essere sempre specificata con le parole: *primo, secondo, terzo, quarto, quinto,* in lettere.

Articolo 33.

L'annullamento delle giocate, nei casi in cui è prescritto dall'articolo 11 del Decreto legislativo 10 aprile 1881, n. 178, cioè di sbagli o sgorbio nella scrittura dei numeri o della posta, si fa segnando con due linee trasversali la matrice e la bolletta figlia e ripiegando questa ultima sulla prima.

Ove la bolletta sia già staccata dalla matrice, il ricevitore deve anche segnare sulla matrice la parola *annullata*, porvi la firma, e attaccarvi, sovrapponendola, la bolletta figlia.

Il ricevitore deve eziandio descrivere in apposito elenco (mod. n. 6) le bollette staccate dalle matrici ed annullate come sopra, ed inviare l'elenco stesso alla direzione od all'ufficio succursale nel plego delle matrici del giuoco, chiuso in busta separata o suggellata all'indirizzo del Direttore.

Senza l'adempimento di tutte le prescritte formalità è posto a carico del ricevitore il prezzo delle giocate annullate.

Articolo 34.

Per la limitazione delle poste sulle giocate d'estratto, prescritta dall'articolo 4 del Decreto legislativo 10 aprile 1881, n. 178, la Direzione stabilisce una somma per ciascun ricevitore, secondo l'importanza del banco, oltre la quale non possono riceversi le giocate.

La somma entro la quale devono contenersi le poste di estratto, in conseguenza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), è fissata:

Per la Direzione di	Bari	a L. 2,400
»	Firenze	» 4,000
»	Napoli	» 6,400
»	Palermo	» 3,600
»	Roma	» 3,200
»	Torino	» 4,000
»	Venezia	» 3,600

La detta somma s'intende applicata sopra ognuno dei novanta numeri e per ciascuna sortita; quindi la dote complessiva di ogni numero corrisponde al quintuplo della somma suddetta.

Per non oltrepassare la somma prestabilita, i ricevitori devono riportare le poste delle giocate medesime sopra una nota (mod. 7), la quale deve essere spedita alla Direzione insieme alle matrici.

Articolo 35.

Colla scorta delle note di cui sopra, la Direzione sorveglia a che le poste sieno contenute nel limite prefisso, ed ove le riconosca eccedenti ne dichiara l'annullamento, giusta le norme del Decreto legislativo 10 aprile 1881, n. 178, dandone avviso al pubblico prima della estrazione, mediante affisso alla porta d'ingresso della sede della Direzione stessa (mod. n. 8).

In ogni caso, i ricevitori sono responsabili verso l'amministrazione del valore delle vincite che fossero accertate sovra poste eccedenti la somma fissata pel banco e non fossero riportate sulle anzidette note.

Articolo 36.

A misura che si riempie di giuochi un registro, i ricevitori devono addizionare i prezzi scritti su ciascun foglio, riportare le somme sulla ricapitolazione, e formare di queste il totale generale del registro, apponendovi la firma.

La somma riscossa in ciascun registro viene riportata separatamente pel giuoco ordinario e pel giuoco extracompartimentale nei prospetti modelli 9 e 10, nel primo dei quali soltanto vengono fatte le addizioni e la ricapitolazione per formare il totale generale della riscossione del banco.

I ricevitori devono inoltre trascrivere colla massima diligenza e chiarezza i giuochi contenuti in ciascun registro, sopra una copiagiuochi (modello n. 11), da rimanere presso il banco per servire di norma nel pagamento delle vincite.

Articolo 37.

I ricevitori cessano dal prendere giuochi e chiudono i bollettari per ciascuna estrazione nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione.

Essi devono apporre sulla bolletta madre contenente l'ultimo giuoco ricevuto nell'ultimo registro la parola *chiuso*, la data e la loro firma.

Le bollette madri e le bollette figlie che rimangono in bianco sui singoli registri sono contrassegnate con due linee trasversali e colla parola *annullata*.

Compiuta siffatta operazione, i ricevitori devono infilzare le matrici con una cordicella, della quale assicurano i capi con un suggello a

piombo, fornito dalla Direzione, alla quale debbono esser fatte pervenire in tempo, per essere rinchiuse in archivio, prima della estrazione, come all'articolo 14 del decreto legislativo 10 aprile 1881, n. 178.

Le cautele stabilite con questo articolo potranno essere variate con Decreto del Ministero delle Finanze.

Articolo 38.

Ove per variazioni nell'orario postale, o per altra qualsiasi causa, prevedano i ricevitori che attenendosi all'ora stabilita per chiudere il giuoco, il piego delle matrici non possa giungere in tempo utile alla Direzione, devono ovviare, per quanto è da loro, a siffatto inconveniente, anticipando l'anzidetta operazione, e porgendone avviso contemporaneamente alla Direzione.

Articolo 39.

Chiuso il giuoco, e, compiute sulle matrici le operazioni indicate al precedente art. 37, i ricevitori le trasmettono alla Direzione unitamente ai modelli 7, 9 e 10, di cui è cenno negli articoli 34 e 36 del presente Regolamento.

I ricevitori delle città in cui hanno sede le Direzioni, consegnano direttamente le matrici e i documenti suddetti; gli altri ricevitori invece ne formano un piego, che assicurato con funicella e debitamente suggellato, devono consegnare all'Uffizio postale in *raccomandazione*, ritirandone corrispondente ricevuta (modello 12).

I ricevitori che stanno alla dipendenza di un Ufficio succursale rivolgono a questo soltanto le matrici ed il modello n. 7. I prospetti modelli 9 e 10 devono essere spediti contemporaneamente alla Direzione per le operazioni di cui è cenno nei seguenti articoli 85, 106 e 113.

Articolo 40.

Se per qualsiasi motivo non si raccolgono giocate per l'estrazione del compartimento, il ricevitore ne dà avviso alla Direzione, o all'ufficio succursale, colla stessa corsa postale che avrebbe dovuto portare le matrici.

Eguale avviso viene dato dal ricevitore quando non abbia raccolto giocate extracompartimentali.

Articolo 41.

Se per colpa del ricevitore, il piego delle matrici, o qualche matrice solamente, non perviene in tempo utile alla Direzione, il ricevitore stesso incorre nella sospensione dell'esercizio del banco, o nella perdita dell'aggio di riscossione per una o due settimane, ed in caso di recidiva può anche essere rimosso dall'impiego.

Articolo 42.

Le spese occorrenti pel trasporto del piego dei registri dai banchi alla Direzione (od Uffizio succursale) o all'ufficio postale sono a carico dei singoli ricevitori.

Articolo 43.

I ricevitori, tenendo per base il bollettino ufficiale delle estrazioni — solo documento attendibile per il pagamento delle vincite — e con la scorta delle copie dei giuochi, formano lo spoglio delle vincite, modello 13, e lo trasmettono indilatamente alla Direzione.

Lo stesso modello dev'essere trasmesso alla Direzione ancorchè non siavi stata alcuna vincita, nel qual caso i ricevitori devono apporvi analoga dichiarazione.

Quando poi nello spoglio già inviato sia avvenuto qualche errore od omissione, i ricevitori *devono ripararvi*, trasmettendone subito altro esemplare corretto e completo.

Essi devono inoltre esporre all'ingresso del banco i bollettini ufficiali di tutte le estrazioni del Regno, mantenendoli così esposti, finchè non vi sostituiscono quelli delle successive estrazioni.

CAPO V.

Del pagamento delle vincite.

Articolo 44.

Le vincite sono pagate all'esibitore del biglietto semprechè questo venga presentato entro il termine di giorni trenta da decorrere da quello successivo alla data dell'estrazione cui la vincita si riferisce, o concorrano le condizioni stabilite dall'articolo 18 del R. Decreto 10 aprile 1881, n. 178 (Serie 3ª).

Quando il giuocatore abbia denunziato la vincita entro il detto termine, conformemente all'art. 3 dell'Allegato C della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), il biglietto deve essere presentato entro i successivi due mesi. Scorso questo termine non si fa più luogo al pagamento della vincita.

Articolo 45.

La denunzia della vincita, entro il termine di giorni trenta, dev'essere fatta alla Direzione o all'Ufficio succursale che custodisce la matrice da cui fu staccato il biglietto, e può esser fatta anche a mezzo di lettera raccomandata, quando questa possa giungere all'Ufficio competente entro il termine stabilito, o con telegramma.

La denunzia deve indicare esattamente il numero e la sede del banco che ha rilasciato il biglietto, la data dell'estrazione e la ruota cui il biglietto si riferisce, il numero d'ordine del registro e quello del margine, i numeri e le sorti vincenti.

Articolo 46.

Le Direzioni prendono nota nel registro a madre e figlia, modello 14, delle denunzie delle vincite. La bolletta madre rimane presso la Direzione e la bolletta figlia è rilasciata al vincitore in prova della fatta denunzia.

Articolo 47.

Il pagamento delle vincite è fatto dai ricevitori, sotto la loro responsabilità, all'atto della presentazione dei biglietti, ad eccezione dei casi provisti dagli articoli 21 e 23 del Decreto legislativo 10 aprile 1881, numero 178 e dall'art. 3 della legge 2 aprile 1886, num. 3754, (Serie 3ª), pei quali il pagamento è disposto dalle Direzioni o dagli Uffici succursali.

I ricevitori però, prima di addivenire al pagamento, devono accertarsi, mediante gli opportuni riscontri dei biglietti colle copie, della esistenza delle vincite, per evitare i danni che da un indebito pagamento potrebbero loro derivare.

Articolo 48.

I ricevitori pagano le vincite al netto dalla imposta sui redditi di ricchezza mobile stabilita dalla legge 11 agosto 1870, numero 5784 (allegato N)

Articolo 49.

I biglietti portanti vincite eccedenti le lire mille al netto della imposta, come quelli di minore somma, pel pagamento dei quali i fondi del banco non siano sufficienti, e finalmente quelli sulla cui regolarità cada qualche dubbio, devono essere dai ricevitori ritirati mediante ricevuta da rilasciarsi in doppio (mod. n. 15) e trasmessi alla Direzione, o all'Ufficio succursale, in piego *raccomandato*, a meno che il giuocatore non preferisca di presentare egli stesso personalmente il biglietto vincente alla Direzione, o all'Ufficio succursale.

Una delle ricevute rilasciate come sopra, deve venir tosto trasmessa dal giuocatore alla Direzione, o all'Ufficio succursale, l'altra viene da lui esibita all'atto de pagamento.

Articolo 50.

Effettuato il pagamento delle vincite, i ricevitori devono scrivere sul dorso dei biglietti la seguente formola:

Pagato addì 188

Il Ricevitore

. . . .

I detti biglietti vengono poscia dal ricevitore descritti per data di estrazione, e secondo l'ordine della registrazione, sopra due tabelle (modello n. 16 e 17), nella prima delle quali soltanto vengono fatte le addizioni e la ricapitolazione per formare il totale delle vincite pagate.

Articolo 51.

Nel caso previsto dall'art. 22 del Decreto legislativo 10 aprile 1881, N. 178, quando vengono presentate al banco di Lotto bollette vincenti non superiori a lire mille nette, per essere convertite in depositi postali di risparmio, il ricevitore ha l'obbligo di procurare all'esibitore della bolletta il corrispondente libretto di risparmio, versando immediatamente la somma nel locale Ufficio postale.

Se le bollette vengono presentate ad un Ufficio postale, questo le ritira mediante ricevuta staccata da registro a madre e figlia, e le spedisce al ricevitore del Lotto, se residente nello stesso Comune, per riscuotere la somma e rilasciare il libretto di risparmio.

Per l'esecuzione di quanto sopra, vengono adoperati i modelli 18, 19 e 20.

Articolo 52.

Se il ricevitore del Lotto manca di fondi, o ha dubbi circa la regolarità della vincita, deve ritirare le bollette che gli sono direttamente presentate dal vincitore, rilasciandone ricevuta sul modello n. 15, e deve inviarle alla Direzione in *piego raccomandato* con la dichiarazione che gli furono presentate per esserne convertita la somma in depositi postali di risparmio, giustificando il motivo pel quale non potè soddisfare immediatamente alla richiesta del vincitore.

Se le bollette gli furono comunicate dall'Ufficio postale, il ricevitore nel caso suindicato deve restituirle all'Ufficio medesimo, dichiarando come sopra il motivo del non effettuato pagamento. Tale dichiarazione è fatta in calce allo stesso modello di richiesta n. 19. L'Ufficio postale trasmette, in *raccomandazione*, alla Direzione o all'Ufficio succursale da cui il banco dipende le bollette vincenti e la dichiarazione del ricevitore, accompagnando il tutto col modello n. 21, affinchè spedisca l'occorrente ordine di pagamento.

Eguale procedimento è osservato dall'Ufficio postale quando gli sono presentate bollette vincenti per giocate effettuate in banco di Lotto non residente nello stesso Comune.

Articolo 53.

La Direzione o l'Ufficio succursale del Lotto, appena ricevute le bollette vincenti presentate al banco di Lotto, o all'Ufficio postale, per essere convertite in depositi a risparmio, le riscontra con le matrici, come all'articolo 90 del presente Regolamento, ed emette tosto l'ordine di pagamento a favore del Cassiere della Direzione provinciale delle Poste da cui dipende l'Ufficio postale che deve emettere il libretto di risparmio.

Dell'emissione di quest'ordine di pagamento la Direzione, o l'Ufficio succursale del Lotto, dà avviso contemporaneamente alla Direzione provinciale ed allo stesso Ufficio postale dal quale ha ricevuto la bolletta, autorizzando questo ultimo a convertire l'importare della vincita in un deposito a risparmio.

Tali avvisi sono dati coi mod. 22 e 23; quello per l'ufficio di posta deve essere spedito in doppio esemplare.

L'Uffizio postale rilascia il libretto, e versa come danaro l'avviso di cui sopra. Nel caso che qualche bolletta non possa essere ammessa per qualsiasi ragione, la Direzione, o l'Ufficio succursale del Lotto, ne informa per lettera l'Uffizio postale che l'abbia spedita, per darne comunicazione all'interessato.

Articolo 54.

Quando l'Ufficio che deve rilasciare il libretto di risparmio risieda fuori delle provincie assegnate alla Direzione o all'Ufficio succursale, l'ordine di pagamento è commutato in vaglia del Tesoro a favore del Cassiere della Direzione provinciale delle Poste, da cui dipende l'Ufficio che deve emettere il libretto di deposito.

L'invio del vaglia alla Direzione postale è fatto dall'Intendenza di Finanza.

Articolo 55.

Nel caso di cui è parola nel precedente art. 54, la Direzione e gli Uffici succursali emetteranno gli ordini di pagamento sulla Tesoreria locale, quand'anche i biglietti di vincita fossero stati rilasciati da banchi posti in altra provincia.

Articolo 56.

La Direzione, o l'Ufficio succursale, deve accertare la sussistenza dei motivi che impedirono al ricevitore la pronta conversione della vincita, e quando sia provata la insussistenza dei motivi medesimi, sottopone il ricevitore a severe misure disciplinari, promovendone la remozione d'Ufficio se recidivo nella colpa.

CAPO VI.

Dei versamenti dei prodotti e dei conti in danaro.

Articolo 57.

Il prodotto dei giuochi per ciascuna estrazione, dedotto l'aggio ed il valore delle vincite pagate, deve essere versato dai ricevitori per intiero nelle Tesorerie dello Stato, al più tardi entro i tre giorni successivi a quello della data dell'estrazione.

Allorchè abbia luogo una riscossione superiore al montare della malleveria, il ricevitore è tenuto a versare immediatamente la eccedenza e a trasmetterne tosto alla Direzione la quietanza.

In casi speciali, e quando la cauzione sia di tale entità da garentire sufficientemente l'interesse dell'Amministrazione, i ricevitori possono ottenere dalla Direzione un maggior spazio di tempo per eseguire i versamenti.

Articolo 58.

I ricevitori che non rendono esatto conto del maneggio del pubblico danaro loro affidato, sono privati dell'esercizio del banco, salvo l'applicazione delle pene previste dalle vigenti leggi risguardanti i contabili dello Stato che si rendono colpevoli di prevaricazione.

Articolo 59.

Sui proventi di ciascuna estrazione, i ricevitori possono ritenersi porzione dell'aggio loro assegnato dall'art. 18 del presente regolamento, nella misura stabilita dalla annessa tabella *B*.

Alla fine d'anno, sul risultamento totale della riscossione, essi possono ritenere la rimanente somma di cui siano creditori.

Articolo 60.

L'aggio è liquidato tenendo per base la riscossione effettiva dell'intero anno.

Qualora un ricevitore abbia tenuto l'esercizio per una parte soltanto dell'anno, la riscossione deve proporzionarsi in ragione dell'anno intero, giusta il numero delle estrazioni nel medesimo stabilite, ed applicata alla somma risultante la graduale misura dell'aggio, ne è attribuita al ricevitore la parte corrispondente alla riscossione effettiva.

Articolo 61.

I ricevitori debbono compilare per ogni estrazione un conto delle somme riscosse e di quelle pagate, conforme al modello n. 24. Questo conto, corredato delle quietanze dei versamenti, dei biglietti di vincite soddisfatte e delle relative tabelle anche se negative, dev'essere inviato alla Direzione. I ricevitori delle città sedi delle Direzioni consegnano alle medesime i detti documenti entro i quattro giorni successivi alla data della estrazione. Gli altri invece li inviano col piego delle matrici dell'estrazione successiva a quella cui il conto si riferisce.

I ricevitori obbligati a spedire il piego delle matrici agli Uffici succursali devono trasmettere contemporaneamente gli altri documenti sopra descritti, in piego raccomandato, alla Direzione da cui dipendono.

I ricevitori ai quali fu concesso maggior spazio di tempo per effettuare il versamento, devono parimenti compilare e trasmettere alla Direzione il conto estrazionale, coi documenti di cui sopra, salvo ad inviare la quietanza nel termine loro concesso, appena abbiano eseguito il versamento stesso.

Articolo 62.

Per ottenere l'accreditamento dei prezzi delle giocate annullate, in conformità delle disposizioni contenute negli art. 4, 13 e 15 del Decreto legislativo 10 aprile 1881, n. 178, i ricevitori, nel giorno dell'estrazione che segue a quello della scadenza del termine di prescri-

zione di 30 giorni stabilito dall'articolo 3 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, devono trasmettere i biglietti ritirati dai giuocatori alla Direzione.

Scorso questo termine non si fa più luogo a compenso alcuno.

CAPO VII.

Del servizio di economia e magazzino.

Articolo 63.

Il servizio di economato e del magazzino dei registri, degli stampati e di ogni altro oggetto d'uso dell'amministrazione, è affidato ad un impiegato a scelta del Direttore. Tale servizio viene disimpegnato in conformità alle prescrizioni del regolamento per la contabilità generale dello Stato, sotto l'immediata sorveglianza del Primo Ragioniere.

Articolo 64.

I ricevitori delle città, in cui hanno sede le Direzioni, ritirano i bollettari direttamente dal magazzino. Gli altri, invece, all'arrivo d'ogni somministrazione, devono, alla presenza del sindaco, aprire il piego e riscontrare se la qualità e la quantità dei bollettari corrispondano con quelle indicate nella nota di spedizione (modello n. 25) e farne ricevuta sulla nota stessa, che, vista dal Sindaco, i ricevitori restituiscono alla Direzione.

Nelle città dove è stabilito un Ufficio succursale del Lotto, le anzidette pratiche si compiono alla presenza del capo d'ufficio in luogo del Sindaco.

Qualora da detto riscontro emerga differenza in più o in meno, il ricevitore, senza alterare la fascia che involge il pacchetto dei bollettari nel quale ha accertato la differenza, lo rinvia tosto alla Direzione, indicando nella nota suddetta il rilievo occorso.

Articolo 65.

Il magazziniere deve curare che il magazzino sia sempre fornito di bollettari, di stampati e di ogni altro oggetto di servizio, pel bisogno almeno di un semestre. All'uopo egli promuove in tempo dal Direttore gli opportuni provvedimenti, e tiene il conto sui modelli n. 26 dell'entrata e dell'uscita dal magazzino dei bollettari, [e n. 27 degli altri oggetti.

Articolo 66.

I ricevitori devono rendere esatto conto dei bollettari che sono loro somministrati.

A tal fine essi compilano ad ogni estrazione un conto (mod. n. 28 o n. 29), che trasmettono alla Direzione insieme al pacco delle matrici.

Articolo 67.

In caso di mancanza di qualche registro, quando il fatto non sia giustificato come conseguenza di forza maggiore o di altre cause attendibili, il ricevitore sarà punito dal Direttore con una multa non minore di lire 10. Quando poi non rimanga escluso il sospetto di dolo, il Direttore sospenderà il ricevitore dall'impiego, riferendone al Ministero.

Articolo 68.

Il magazzino somministra inoltre ai ricevitori gli oggetti necessari alla infilzatura e al suggello delle matrici del giuoco e le ricevute a stampa delle bollette vincenti (mod. n. 15).

Le spese per pigione di locali, per mobili e stampati ed ogni altra di amministrazione rimangono a carico del contabile.

Articolo 69.

Il magazziniere fa l'inventario dei mobili e degli altri oggetti di ragione erariale esistenti presso la Direzione; invigila alla conservazione dei medesimi, ed occorrendo riparazioni od acquisto di oggetti nuovi, ne informa il Direttore per gli opportuni provvedimenti.

CAPO VIII.

Conti giudiziali e resoconti dei bollettari.

Articolo 70.

I ricevitori debbono presentare alla Corte dei Conti ogni anno, o alla fine della gestione, il resoconto dei bollettari loro consegnati (mod. n. 30).

I ricevitori producono il detto resoconto insieme al conto in danaro della loro gestione (mod. n. 31). All'uopo essi tengono un registro di dare ed avere, sul quale settimanalmente riportano l'ammontare delle riscossioni liquidate dalla Direzione sul prospetto dei sommati (mod. n. 10) e tutte le quietanze, sia per versamenti diretti, sia per regolazione delle spese pagate con la riscossione, di cui allo art. 120 del presente regolamento.

I ricevitori devono inoltre conservare nel proprio banco una copia del conto di cassa (mod. n. 24), di cui è cenno all'art. 61.

Articolo 71.

Il resoconto dei bollettari deve essere prodotto alla Direzione dai ricevitori nei primi quindici giorni successivi alla chiusura dell'anno finanziario, o al termine della gestione per quelli che cessano dall'ufficio.

Il conto in danaro dev'essere prodotto dai ricevitori appena ricevuto il prospetto dei sommati dell'ultima estrazione dell'anno finanziario. Pei ricevitori cessati d'esercizio deve essere presentato entro due mesi dal giorno in cui sia stata accertata e liquidata la rispettiva contabilità.

CAPO IX.

Del servizio delle Direzioni — Attribuzioni e facoltà dei Direttori.

Articolo 72.

Il Direttore:

a) Sopraintende a tutti gli affari del Lotto nel compartimento a cui è preposto;

b) Eseguisce e fa eseguire le Leggi, i Regolamenti e le istruzioni risguardanti il giuoco del Lotto, al quale scopo corrisponde col Ministeri delle Finanze e del Tesoro e con tutte le Autorità giudiziarie ed amministrative delle provincie;

c) Veglia a che il servizio proceda regolarmente, provvedendo direttamente ai bisogni dell'amministrazione entro i limiti delle facoltà ad esso conferite dal presente regolamento, e promovendo pel rimanente dal Ministero le occorrenti disposizioni;

d) Nomina i facchini e li licenzia dal servizio, in seguito ad approvazione del Ministero;

e) Approva le malleverie dei ricevitori e propone al Ministero i supplementi occorrenti;

f) Destina il personale delle varie sezioni, a seconda che crede opportuno pel buon andamento del servizio;

g) Accorda agli impiegati da lui dipendenti venti giorni di congedo in ciascun anno e, per speciali motivi, lo estende fino ad un mese.

Eguali congedi può accordare ai ricevitori quando essi abbiano provveduto, coll'approvazione della Direzione, all'esercizio del banco, e la loro malleveria sia estesa anche alla gestione del commesso gerente;

h) Ammonisce per negligenza nel servizio, o per condotta riprovevole, gl'impiegati che da esso dipendono, ed in caso di recidiva, o di mancanze gravi, li sospende dall'esercizio delle loro attribuzioni, ed anche solo dal percepire in tutto o in parte lo stipendio per un tempo non maggiore di quindici giorni, riferendone subito al Ministero.

Rispetto ai ricevitori, il Direttore ha facoltà di ammonirli e di multarli fino a lire 50, ed in caso di gravi mancanze può sospenderli dall'esercizio, riferendone subito al Ministero;

i) Tiene gl'incanti pubblici, conduce le licitazioni e trattative private, osservando la legge e il regolamento sulla contabilità generale

dello Stato, e provvede alla stipulazione dei rispettivi contratti, pei quali sia stato previamente autorizzato.

I contratti pei quali non è richiesto l'avviso del Consiglio di Stato sono resi esecutivi dal Prefetto, gli altri, dal Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle);

l) Provvede alle riparazioni dei mobili, ai trasporti, e all'acquisto degli oggetti di servizio ad economia in seguito ad autorizzazione;

m) Stabilisce i giorni o le ore in cui ciascun ricevitore deve chiudere il giuoco;

n) Dispone su quali banchi debba ricadere settimanalmente la controverificazione saltuaria delle riscossioni e delle vincite, e determina di volta in volta l'ordine con cui le sezioni di verificazione e controverificazione dovranno procedere alle operazioni di proprio istituto.

Articolo 73.

Appena si renda vacante qualche banco, il Direttore fa procedere col mezzo delle autorità locali, o, occorrendo, da un funzionario dell'amministrazione, alla verificazione delle contabilità del cessato ricevitore. Sarà versato in Tesoreria il danaro rinvenuto nel banco, e gli oggetti di ragione erariale saranno ritirati e depositati presso il Municipio o altro ufficio pubblico.

Della vacanza del banco sarà informato il Ministero, al quale verrà trasmesso un prospetto il quale indichi il prodotto annuale dal banco desunto dalla media dell'ultimo triennio.

Quando nel luogo in cui il banco è rimasto vacante non ne esista alcun altro, e l'aggio lordo del banco superi le lire 1500, il Direttore provvederà subito alla nomina di un reggente, il quale possegga i requisiti voluti dal precedente art. 6 e sia fornito della prescritta malleveria, avvisandone il Ministero.

Se, al contrario il banco anzidetto sia situato in luogo dove ne esista alcun'altro, o l'aggio sia inferiore a lire 1500, la nomina del reggente può esser fatta soltanto in seguito ad autorizzazione del Ministero, a cui pure, in questo caso, è riservato il giudicare dell'opportunità di provvedere alla reggenza dei banchi i cui titolari sieno stati sospesi dalla Direzione.

In caso di morte del titolare, l'esercizio provvisorio del banco è affidato a preferenza alla moglie o ad uno dei figli del defunto ricevitore, semprechè abbiano i requisiti necessari e diano la voluta cauzione.

La reggenza dei banchi possibilmente non durerà più di tre mesi.

Il concorso dev'essere indetto entro il termine di quindici giorni da quello dell'avvenuta vacanza.

Articolo 74.

Il Direttore accerterà ogni trimestre se gli oggetti esistenti in magazzino, e specialmente i registri in bianco, corrispondano in tutto alle risultanze dei conti rispettivi, facendone apposito processo verbale.

Articolo 75.

Il Direttore, avuti i pieghi contenenti l'elenco descrittivo dei giuochi annullati sopra bollette staccate dalle matrici, di cui al precedente articolo 33, appone la sua firma sotto l'ultimo biglietto descritto nell'elenco stesso, e lo passa al capo della verificazione, pei riscontri di cui l'art. 102.

Articolo 76.

Nel caso previsto dall'art. 15 del Decreto legislativo 10 aprile 1881, n. 178, quando risulti che le matrici di qualche banco non sieno state chiuse in archivio prima dell'estrazione, il Direttore deve immediatamente avvertire il pubblico dell'annullamento dei giuochi in esse contenuti, mediante affissi (modelli numeri 32 e 33), all'ingresso della Direzione e del Comune nel quale trovasi il banco, cui riguarda la mancanza, invitando i giocatori a produrre i biglietti entro il termine di giorni trenta ed a ritirare il prezzo dei giuochi annullati.

Articolo 77.

All'appoggio del processo verbale dell'estrazione, di cui all'art. 153 del presente, il Direttore fa immediatamente eseguire la stampa del bollettino ufficiale dei numeri sortiti (mod. n. 34) ed autenticandolo coll'apposizione del bollo della Direzione, lo dirama subito ai ricevitori del proprio compartimento ed a quelli che negli altri compartimenti ricevono giocate sopra tutte le estrazioni del Regno, trasmettendone qualche esemplare al Ministero, alla Corte dei conti, alle Prefetture, alle Intendenze di finanza, alle Direzioni ed agli Uffizi succursali del Lotto.

Per l'esatta spedizione del detto bollettino, ciascun Direttore comunica agli altri direttori l'elenco dei banchi che nel proprio compartimento ricevono giocate sopra tutte le estrazioni del Regno.

Articolo 78.

Tosto compiuta l'estrazione, ciascun Direttore la comunica telegraficamente ai ricevitori del proprio compartimento ai quali non possa giungere il bollettino ufficiale entro 24 ore, e ai direttori del Lotto, che conosciute le estrazioni di tutti i compartimenti, le comunicano con un solo telegramma ai banchi del proprio compartimento che ricevano giocate sopra tutte le estrazioni del Regno, tranne a quelli delle città in cui risiedono le Direzioni; a tali ricevitori siffatta comunicazione è data sulla nota modello n. 35, che essi devono aver cura di ritirare dalla Direzione.

Articolo 79.

Appena avuto dai ricevitori lo spoglio delle vincite, di cui all'art. 43, il Direttore ne fa raccogliere le somme totali per conoscere il tutto insieme delle vincite avvenute nel compartimento, per avvisare agli opportuni provvedimenti, qualora risulti ecceduto il limite fissato nella tariffa del Lotto.

Il Direttore, prima di confrontare con le matrici i biglietti vincenti superiori a L. 1000 nette, riscontra se il ricevitore li abbia compresi nel relativo spoglio.

Articolo 80.

Al termine di ciascun anno, il Direttore trasmette al Ministero un rapporto particolareggiato sull'andamento del servizio e sulla condotta degli impiegati da lui dipendenti.

Articolo 81.

Il Direttore non può allontanarsi dalla sua residenza senza averne ottenuto il permesso dal Ministero.

In caso di trasferimento o cessione dall'uffizio, il Direttore deve consegnare i fondi, i valori che abbia ricevuto in deposito, i materiali di servizio, il magazzino dei bollettari e gli atti tutti d'uffizio al suo successore, facendone constare da processo verbale.

Della Segreteria.

Articolo 82.

Sotto gli ordini del Direttore, il Primo Segretario cura il regolare compimento delle incombenze e dei lavori che sono affidati alla Segreteria.

Articolo 83.

In caso di assenza o d'impedimento del Direttore, il Primo Segretario ne assume le attribuzioni.

Qualora l'assenza o l'impedimento si prolunghi oltre il termine di una settimana, deve esserne data notizia al Ministero.

Articolo 84.

Le precipue incombenze della segreteria sono: la trattazione degli affari, la registrazinne al protocollo degli atti della Direzione, la loro classificazione e la tenuta del registro degli impiegati e dei ricevitori (modelli n. 36, 37, 38 e 39).

Della Sezione di Verificazione.

Articolo 85.

La sezione di verificazione, ricevuti i pieghi delle matrici e degli altri documenti che pervengono dai ricevitori nel giorno dell'estrazione, trasmette alla Sezione di controverificazione i prospetti dei sommati, modello 10 e le tabelle delle vincite modello 17, ed alla Sezione di ragioneria il prospetto dei sommati, modello 9, le tabelle

delle vincite, modello 16, il conto di cassa o le quietanze di versamento, ritenendo presso di sè le matrici, i biglietti di vincita, il conto dei registri e le note dei giuochi d'estratto.

Colla scorta del conto dei registri procede all'accertamento del numero e dell'ordine progressivo delle matrici di ciascun banco, assicurandosi che siano infilzate colla cordicella, e che questa sia fissata con suggello a piombo, come è detto all'art. 37 del presente regolamento, e provvede d'uffizio in caso di omissione, o di difetto, all'eseguimento di siffatte formalità; infine compila una nota delle matrici stesse, giusta il modello n. 40, riferendo al Direttore sulle mancanze in proposito riscontrate.

Compiuto il riscontro delle matrici col conto dei registri, trasmette questo al magazzino pei suoi incombenti.

Articolo 86.

Esaurite tali operazioni, aggiunge un altro suggello a piombo ai capi della cordicella a cui stanno infilzate le matrici per riscontro di quello già appostovi dai ricevitori; e tale formalità viene eseguita alla presenza del Direttore, presso del quale rimane gelosamente custodito il punzone che serve all'impronta dei piombi stessi.

Articolo 87.

Le matrici vengono riposte prima dell'estrazione nella stanza dell'archivio, come è prescritto dall'articolo 14 del decreto legislativo 10 aprile 1881, numero 178, e quindi racchiuse in appositi scaffali per rimanervi insino a che sia trascorso il termine per la prescrizione delle vincite.

Articolo 88.

Tale deposito viene eseguito alla presenza del Prefetto, del Sindaco e del Direttore, i quali, dopo avere accertato, colla scorta della nota modello 40, che tutte le filze delle matrici in essa indicate siano effettivamente rinchiuse negli scaffali, chiudono la porta dell'archivio ch'è munita di tre serrature a congegni diversi con turabuchi, una delle quali fornita di un contatore meccanico. Ciascuno ritira e conserva la propria chiave.

Le cautele stabilite da questo articolo potranno essere variate con decreto Ministeriale.

Articolo 89.

L'archivio non può venire aperto che per riporvi le matrici relative alle estrazioni successive, o altrimenti per quelle verificazioni, di cui in appresso, e sempre col concorso dei tre uffiziali sopra mentovati, i quali devono innanzi tutto assicurarsi dell'integrità dei congegni di sicurezza dell'archivio stesso.

Articolo 90.

Devono confrontarsi colle matrici:

1. I biglietti di vincite eccedenti la somma di lire 1000 al netto, le quali a tenore dell'art. 21 del decreto legislativo 10 aprile 1881, n. 178, non possono essere soddisfatte se non dietro autorizzazione della Direzione;

2. Quelli il cui pagamento venga sospeso dai ricevitori per dubbiezze sulla loro regolarità;

3. Quelli al cui pagamento debba per qualsiasi causa provvedere direttamente la Direzione con ordini sulle Tesorerie.

Tali biglietti vengono descritti in un elenco (modello 41).

Articolo 91.

I riscontri di cui all'articolo precedente, si fanno sempre nella stanza d'archivio, nella quale sono riposte le matrici, dai tre uffiziali che ne custodiscono le chiavi, e del risultato si fa constare con dichiarazione che viene scritta a tergo dei biglietti e firmata dagli uffiziali anzidetti.

La formula di tale dichiarazione è la seguente, a seconda dei casi:

Visto buono per L. . . . . (in lettere ed in cifre) se il biglietto concorda con la matrice.

Visto buono per L. . . . . (in lettere ed in cifre) VINCITA MINORE RISULTANTE DAL . . . . (biglietto o matrice) Art. 19 del decreto legislativo 10 aprile 1881, n. 178, se non concorda nella posta giuocata.

Rifiutato per . . . . (motivo del rifiuto) Art. 18 del Decreto suddetto

Articolo 92.

L'esibizione dei biglietti o la presentazione delle matrici agli uffiziali pei confronti di cui sopra, è fatta dal capo della verificazione.

I confronti si eseguiscono, di regola, quando l'archivio viene aperto per riporvi le matrici del giuoco.

Ove però il bisogno del servizio lo richieda, deve il Direttore domandare l'intervento degli uffiziali in altri giorni della settimana, allo scopo di provvedere con la maggior possibile sollecitudine al pagamento delle vincite.

Quando per la quantità eccezionale delle vincite avvenute, la Commissione instituita dall'articolo 14 del R. decreto 10 aprile 1881 preveda che non possa adempiere al suo còmpito nel termine di un mese, potrà essere affidato il riscontro delle vincite non superiori a lire 1000 nette ad una Commissione sussidiaria composta di un capo di servizio e di due impiegati superiori e di due impiegati superiori della Direzione. L'esame di dette vincite è fatto alla presenza della Commissione ordinaria.

I Direttori prima di valersi di tale facoltà ne riferiranno al Ministero anche in via telegrafica.

Articolo 93.

La Commissione sussidiaria ammette o rifiuta le vincite in conformità delle disposizioni dell'art. 18 del Regio decreto 10 aprile 1881, n. 178 e dell'art. 91 del presente regolamento. La dichiarazione a tergo dei biglietti deve portare, oltre la firma dei componenti della Commissione, il *Visto* del Direttore.

I biglietti da verificarsi dalla Commissione sussidiaria vengono descritti in un elenco, mod. n. 42.

Articolo 94.

Le Direzioni presentano di volta in volta alla Commissione ordinaria un estratto del registro delle denunzie delle vincite di cui all'art. 46 del presente regolamento, mod. n. 43. La Commissione si assicura, con la scorta dell'estratto del detto registro, dell'esistenza della vincita e appone nella matrice analoga dichiarazione, facendo uso della seguente formola: *Visto, si accerta la vincita in lire . . . ; salvo i riscontri prescritti dall'art. 18 del Regio decreto 10 aprile 1881, n. 178.* Toglie quindi dalla filza la matrice che contiene la vincita e la depone in un apposito scaffale, nel quale rimane durante il termine della prescrizione di 90 giorni.

Articolo 95.

Quando il biglietto che riguarda la vincita denunziata venga presentato entro il termine di giorni novanta, la Commissione lo confronta con la matrice ed emette le sue deliberazioni, in conformità delle disposizioni contenute nel citato art. 18 del Regio decreto 10 aprile 1881 e dell'art. 91 del presente regolamento.

Articolo 96.

Per eseguire la liquidazione della riscossione e delle vincite pagate dai ricevitori sulle matrici che devono rimanere nell'archivio di custodia per novanta giorni, il capo della sezione di verificazione procede nell'archivio stesso, e alla presenza della Commissione, ai riscontri stabiliti dagli articoli 100 e 102 del presente regolamento.

Articolo 97.

Le matrici dei giuochi vengono tolte dall'archivio di custodia nel giorno dell'estrazione che segue a quello della scadenza del termine di prescrizione delle vincite, coll'intervento dei tre uffiziali che ne custodiscono le chiavi, e sono consegnate al capo della sezione di verificazione per le operazioni appresso indicate. Le matrici contenenti vincite denunziate entro il termine di giorni 30 vengono estratte dall'archivio una settimana dopo del termine di giorni novanta, e sono consegnate al capo della sezione di controverificazione.

Articolo 98.

Dell'apertura e della chiusura dell'archivio, nonchè delle operazioni che vi si compiono coll'intervento degli uffiziali di cui sopra,

deve stendersi processo verbale in triplo (mod. n. 44); a questo vengono aggiunti come parti integranti e, a seconda dei casi, la nota delle matrici e l'elenco dei biglietti.

Il processo verbale viene sottoscritto dai tre mentovati uffiziali e ciascuno di questi ne ritira un esemplare. Una copia del verbale medesimo è trasmessa al Ministero.

Il prefetto manda all'Intendenza di finanza della provincia, nella quale deve aver luogo il pagamento delle vincite con ordini, un estratto dell'elenco dei biglietti vincenti verificati dalla Commissione ordinaria (mod. 45), ed il direttore fa altrettanto pei biglietti esaminati dalla Commissione sussidiaria (mod. 46).

L'intendente di finanza deve richiedere l'elenco di verifica dei biglietti qualora non lo ricevesse entro tre giorni dall'arrivo dell'ordine di pagamento.

Articolo 99.

Le matrici estratte dall'archivio, come al precedente articolo 97, vengono riposte in una stanza chiusa a due chiavi, delle quali una è tenuta dal direttore, l'altra dal capo della verificazione. Per le operazioni che si debbono compiere giornalmente sulle matrici, queste non possono essere tolte o venir riposte nella stanza anzidetta, se non alla presenza di tre impiegati almeno.

Articolo 100.

Tosto che le matrici vengono consegnate alla sezione di verificazione, il capo ed il vice-capo di essa riscontrano, prima d'ogni altro, sulle medesime tutti i biglietti vincenti presentati dai ricevitori durante il termine di prescrizione e relativi all'estrazione cui le matrici stesse si riferiscono, confrontando gli uni colle altre, in conformità alle prescrizioni degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 aprile 1881, n. 178, e liquidandone gli importi sulle tabelle (mod. numero 17).

Soltanto in casi speciali, il direttore potrà permettere, in iscritto, che il capo ed il vice capo si facciano coadiuvare nell'accertamento delle vincite, sotto la loro responsabilità, dagli impiegati da essi dipendenti.

Articolo 101.

Quando occorra di rifiutare una vincita, o di ridurla a somma minore, si deve annotare sul dorso del biglietto il motivo della inammissibilità, o della riduzione, e la nota viene firmata dal capo della sezione e vidimata dal Direttore, dopo che anche questi siasi assicurato della regolarità della determinazione.

Articolo 102.

A misura che sono compiute le verificazioni delle vincite, il capo della sezione di verificazione distribuisce agli impiegati dipendenti le matrici per riscontrarvi l'esatta applicazione della tariffa alle combinazioni dei giuochi, e per eseguire la revisione dei prezzi e delle somme e dei prospetti (mod. n. 10).

Riscontrando differenza tra le varie poste della giuocata ed il totale della medesima, la sezione di verificazione addebiterà la somma esposta in meno, e non ammetterà in isconto quella segnata in più, se non nel caso che il ricevitore provi, mediante la produzione del biglietto, di aver riscosso il giusto prezzo, o di avere restituita la differenza al giuocatore. Le differenze in più o in meno sono riportate nel prospetto dei sommati modello 10.

Le differenze rilevanti, che la sezione riscontra sulle matrici, vengono descritte in un prospetto, che deve tosto essere trasmesso al Direttore pei provvedimenti che reputerà opportuni.

Nel fare la revisione delle matrici, la sezione terrà presente gli elenchi delle bollette annullate, che le sono comunicati dal Direttore e le note delle poste d'estratto, per gli effetti degli articoli 33, 34 e 35.

I biglietti di vincita e le matrici verificate, nonchè i modelli numeri 6 e 7, sono consegnati giornalmente al capo della sezione di controverificazione.

Articolo 103.

È assolutamente proibito agli impiegati addetti alla verificazione di scambiarsi fra loro le filze delle matrici da rivedere, come pure di asportarle dalla stanza destinata per le operazioni di cui sopra.

Il locale d'Uffizio, nel quale si compie la verificazione, deve essere disposto in modo che il capo, o chi ne fa le veci, possa distintamente vedere e sorvegliare tutti gl'impiegati.

Articolo 104.

Gl'impiegati che abbiano compiuto sulle matrici qualcuna delle operazioni prescritte dagli articoli precedenti, appongono la loro firma sulla coperta di ciascuna filza e sul modello n. 10.

La sezione di verificazione fa uso esclusivamente d'inchiostro rosso, essendo assolutamente proibito al personale addetto alla sezione medesima di tenerne di altro colore.

Articolo 105.

Il capo della verificazione deve tenere il giornale della distribuzione del servizio, dal quale devono risultare le operazioni affidate a ciascun impiegato, non che il registro delle differenze accertate, modello 47.

Della Sezione di Controverificazione.

Articolo 106.

La sezione di controverificazione, tosto che riceve da quella di verificazione i prospetti dei sommati, modello 10, e le tabelle delle vincite, mod. 17, fa le addizioni delle somme esposte nei detti documenti e quindi forma il totale delle riscossioni effettuate dai ricevitori e delle vincite da questi pagate.

L'addizione dei prospetti dei sommati e delle tabelle delle vincite spetta esclusivamente al capo ed al vice-capo, i quali non possono farsi coadiuvare dagl'impiegati se non quando, per circostanze speciali, ne siano stati autorizzati per iscritto dal Direttore.

I prospetti e le tabelle vengono inviati alla Ragioneria per le operazioni di cui all'art. 113 del presente regolamento.

Articolo 107.

La controverificazione saltuaria, di regola, deve ricadere sopra una terza parte almeno del lavoro eseguito in ogni settimana dalla sezione di verificazione.

Articolo 108.

La sezione di controverificazione a misura che riceve i documenti dalla verificazione, procede alla revisione saltuaria delle riscossioni e delle vincite dei banchi designati di volta in volta dal Direttore, osservando le disposizioni contenute nei precedenti articoli dal 99 al 105; però la sezione di controverificazione fa uso esclusivamente di inchiostro azzurro.

I prospetti dei sommati mod. 9 e le tabelle delle vincite, mod. 16, sui quali ha luogo la controverificazione, vanno sempre riveduti nelle addizioni, quand'anche non fosse stato eseguito il riesame delle singole somme.

Disposizioni comuni alle Sezioni di Verificazione e Controverificazione.

Articolo 109.

I risultati delle verificazioni degl'introiti e delle vincite ottenuti dalle sezioni di verificazione e di controverificazione, vengono posti al confronto in quest'ultimo ufficio, col concorso degl'impiegati dell'una e dell'altra sezione, per stabilire la somma delle riscossioni e delle vincite.

Gl'impiegati che devono fare i detti confronti sono designati settimanalmente dal Direttore.

Articolo 110.

Ove da tali confronti emergano differenze se ne deve chiarire la causa per stabilire l'uniformità tra i risultati dell'una e dell'altra sezione.

Delle differenze riscontrate si tien conto nei prospetti dei sommati e nelle tabelle delle vincite.

Dei risultati di ulteriori controverificazioni degl'introiti e delle

vincite, o della controrevisione presso il Ministero, si tiene conto nei prospetti dei sommati e nelle tabelle delle vincite in corso di liquidazione.

Articolo 111.

Accertate le riscossioni e le vincite, i capi delle dette sezioni, compilano, sulla base dei documenti del rispettivo ufficio, i riassunti mod. 48, 49, 50 e 51, che unitamento ai prospetti dei sommati ed alle tabelle delle vincite vengono inviati alla ragioneria.

Della Ragioneria.

Articolo 112.

La ragioneria tiene la contabilità delle riscossioni e delle spese per ogni ricevitore e per ciascuna provincia del compartimento della Direzione.

Articolo 113.

La ragioneria riscontra i prospetti dei sommati mod. 9 e 10 e le tabelle delle vincite mod. 16 e 17 per accertare che la somma delle riscossioni e delle vincite dichiarata dai ricevitori non differisca da quella indicata dalla sezione di controverificazione.

In caso di differenza di qualche importanza, la ragioneria ne riferisce al Direttore, affinchè disponga per gli opportuni riscontri.

Articolo 114.

La ragioneria, con la scorta dei prospetti dei sommati, delle tabelle delle vincite e delle quietanze di versamento, esamina sommariamente i conti di cassa presentati dai ricevitori. In caso di debiti eccedenti il ventesimo della riscossione, la ragioneria ne rende informato il Direttore per gli ulteriori provvedimenti. Fatto ciò trasmette i prospetti dei sommati mod. 10 e le tabelle delle vincite mod. 17 alla sezione di verificazione ed i modelli 9 e 16 alla sezione di controverificazione.

Articolo 115.

La ragioneria sorveglia la gestione dei ricevitori, ed in caso di sospetti ne rende informato il Direttore, il quale dovrà disporre che i biglietti di vincita prodotti in discarico sieno tutti o in parte confrontati con le matrici alla prima apertura dell'Archivio di custodia.

Articolo 116.

La ragioneria descrive nel registro mod. 52 le quietanze dei versamenti fatti dai ricevitori, compilandone un elenco mensile per ogni provincia, e liquida sui riassunti dei prospetti dei sommati gli acconti d'aggio spettanti ai ricevitori.

Articolo 117.

Per tenere in evidenza i conti delle riscossioni e delle spese di ogni singolo ricevitore, e per provincia, la ragioneria fa uso dei registri modello 53 e 54.

Nel conto delle riscossioni vanno scritturati a debito gl'introiti ed a credito i versamenti. Nel conto delle spese vengono accreditati gli acconti d'aggio e le somme delle vincite pagate e viene addebitato l'ammontare degli ordini emessi in rimborso delle dette spese.

Alla fine di ogni mese, la ragioneria fa la chiusura dei conti individuali e per provincia; liquida il debito o il credito di ogni ricevitore e di ciascuna provincia, e forma il conto di dare ed avere dei contabili, mod. 55.

I dati per la formazione del conto delle riscossioni e delle spese per banco e per provincia sono desunti dai riepiloghi dei prospetti dei sommati e delle tabelle delle vincite mod. 48, 49, 50 e 51 e dall'elenco delle quietanze di versamento, di cui al precedente art. 116; e quelli per la compilazione del conto di dare ed avere mod. 55 sono desunti dai prospetti dei sommati mod. 9 e 10, dalle tabelle delle vincite mod. 16 e 17 e dalle quietanze di versamento.

I risultamenti dei conti di dare ed avere mod. 55, vengono confrontati col registro delle riscossioni e delle spese per banco, mod. 53.

I detti conti, corredati dei prospetti dei sommati, mod. 10, e sottoscritti dal direttore, vengono spediti ai ricevitori, i quali riconoscono l'accertamento operato sui prospetti, vi appongono la firma, e li restituiscono alla Direzione.

Articolo 118.

La ragioneria compila e presenta al direttore l'elenco dei contabili che risultino in debito di una somma eccedente il ventesimo della riscossione, perchè, a seconda dei casi, possa opportunamente provvedere.

Articolo 119.

Le ragionerie tengono in evidenza il registro delle vincite pagate dai ricevitori e dell'imposta di ricchezza mobile dovuta sulle vincite stesse (mod. 56).

Articolo 120.

Alla fine di ogni quattro mesi la ragioneria emette ordini, nelle forme stabilite per la Contabilità generale dello Stato, pel rimborso degli acconti d'aggio e delle vincite pagate dai ricevitori coi fondi della riscossione.

La somma degli acconti d'aggio e delle vincite da rimborsare viene desunta dai registri mod. 53, 54 e 56.

Articolo 121.

Per provvedere al rimborso delle vincite pagate coi fondi della riscossione, le ragionerie riepilogano l'ammontare delle tabelle delle vincite sul mod. 57.

Gli ordini emessi vengono trascritti sul registro mod. 58.

La ragioneria compila due elenchi, mod. 59, degli ordini spediti per acconti d'aggio e rimborsi di vincite per trasmettersi al Ministero, Direzione generale delle gabelle.

Articolo 122.

Stabilite le riscossioni dell'anno, la ragioneria liquida sulle medesime l'aggio spettante a ciascun ricevitore, servendosi del mod. 60.

Le liquidazioni d'aggio riepilogate sul mod. 61, visto ed accertato dai capi delle sezioni di verificazione e controverificazione, per l'entità delle riscossioni di ciascun ricevitore e di tutto il compartimento per l'intero anno, vengono comunicate al Ministero, affinchè emetta i relativi mandati di pagamento, dedotti gli acconti già soddisfatti e l'imposta di ricchezza mobile dovuta da ciascun contabile.

Articolo 123.

La ragioneria emette ordini pel pagamento dei biglietti vincenti che vengono presentati alla Direzione dai giuocatori, o trasmessi dai ricevitori per insufficienza di fondi.

Gli ordini sono emessi in conformità delle vigenti discipline di contabilità generale, previi i riscontri prescritti all'articolo 90 e dopo accertato, pei biglietti trasmessi dai ricevitori, l'addotta insufficienza di fondi.

Detti ordini devono essere corredati dell'elenco descrittivo dei biglietti di vincita mod. 62.

Prima di emettere gli ordini di pagamento, la ragioneria esamina se le vincite sieno comprese nello spoglio mod. 13. All'uopo gli spogli delle vincite sono consegnati al primo ragioniere, il quale deve gelosamente custodirli.

Articolo 124.

Gli ordini pel pagamento dei biglietti presentati alla Direzione vengono emessi sopra quella Tesoreria del compartimento, che è indicata dal vincitore.

Negli ordini medesimi si avverte il Tesoriere di ritirare nell'atto del pagamento la ricevuta dei biglietti consegnata dalla Direzione al giuocatore, per restituirnela col mezzo dell'Intendenza di finanza.

Articolo 125.

Degli ordini spediti pel pagamento di biglietti vincenti trasmessi dai ricevitori, è dato a questi immediato avviso, affinchè ne curino l'esazione pel pronto soddisfacimento delle vincite a chi di ragione, ritirando le rilasciate ricevute che devono tosto trasmettere alla Direzione, in prova dell'eseguito pagamento.

Articolo 126.

Occorrendo emettere ordini al nome di un ricevitore per paga-

mento di vincita in somma eccedente la cauzione di lui, la ragioneria deve unirvi la ricevuta inviata dal giuocatore, come è detto all'art. 49, e porre in avvertenza il Tesoriere di non eseguire il pagamento, se non dietro presentazione della ricevuta gemella e l'accertamento dell'esatta corrispondenza di esso.

Articolo 127.

I biglietti vincenti presentati personalmente dai vincitori alla Direzione, sono ritirati dalla ragioneria, previa ricevuta staccata dal registro a madre e figlia, mod. n. 63.

Quando vengano presentati biglietti risguardanti vincite denunciate ai termini dell'art. 3 della legge 2 aprile 1886, la ragioneria, prima di rilasciare la ricevuta mod. 63, deve ritirare la ricevuta di eseguita denunzia, mod. 14, di cui è cenno all'art. 46.

Articolo 128.

Gli ordini di pagamento di cui ai precedenti articoli vengono descritti nel mod. n. 64.

Nei primi giorni di ogni mese la ragioneria compila un prospetto descrittivo degli ordini emessi nel mese precedente, per inviarlo al Ministero.

Articolo 129.

Inoltre, entro i primi venti giorni di ogni mese, essa compila un prospetto, mod. num. 65, delle riscossioni e dei versamenti fatti dai contabili, e vi unisce a corredo i riassunti dei sommati, mod. n 48, e le note descrittive dei versamenti comunicate dalle Intendenze di finanza. I risultati di questo prospetto devono corrispondere con quelli del registro delle riscossioni e delle spese per provincia, modello n. 54.

Compila eziandio la situazione, mod. n. 66, delle spese di aggio e vincite che vanno rimborsate ai ricevitori, ed un prospetto, mod. numero 67, del dare ed avere dei *debitori diretti*, desumendone i dati dal registro di cui all'articolo seguente.

Tutti gli accennati prospetti devono essere trasmessi al Ministero nel termine sopraindicato.

Articolo 130.

La ragioneria tiene un registro, mod. n. 68, dei *debitori diretti* per entrate eventuali accertate a favore dell'amministrazione (tasse di lotterie e tombole, vendita di carta ed oggetti fuori d'uso ed altro).

Tiene altresì un registro, mod. 69, delle cauzioni dei ricevitori.

Articolo 131.

Ricevuti dalla sezione di verificazione i prospetti dei sommati e le tabelle delle vincite di ciascuna estrazione, la ragioneria compila i quadri statistici, modelli 70 e 71, del numero dei registri e della somma della riscossione, e del numero e del valore delle vincite, comprese quelle pagate direttamente con ordini, per essere trasmessi al Ministero.

Articolo 132.

La ragioneria riscontra con le relative scritture i conti giudiziali, ne forma un riassunto, mod. n. 72, e li trasmette insieme al conto annuale dei registri al Ministero, affinchè sieno prodotti, come di regola, alla Corte dei conti.

La ragioneria disimpegna, infine, ogni altra incombenza di contabilità che non sia specialmente demandata ad alcun'altra sezione.

CAPO X.

Degli Uffici succursali.

Articolo 133.

Negli Uffici succursali del Lotto si compiono le incombenze stesse demandate alle Direzioni, per ciò che concerne il deposito delle matrici del giuoco, il riscontro e il pagamento delle vincite e la liquidazione della riscossione e delle vincite soddisfatte dai ricevitori.

Sono quindi osservate, nei detti Uffici, le disposizioni contenute negli articoli dall'85 al 98 e dal 123 al 128 del presente regolamento.

Articolo 134.

L'archivio presso gli Uffici succursali del Lotto è stabilito con le guarentigie stesse prescritte per gli archivi delle Direzioni. In esso vengono depositate le matrici del giuoco ricevuto nei banchi assegnati a ciascun Ufficio succursale.

Articolo 135.

Gli Uffici succursali, compiute sulle matrici, sul conto dei registri, sulle note dei giuochi di estratto e sugli elenchi dei biglietti annullati, le operazioni prescritte dagli articoli 35, 75, 85 e 86 depositano le matrici nell'archivio, con le formalità e cautele prescritte all'articolo 88 per la medesima operazione che si compie negli archivi delle Direzioni.

I conti dei registri corredati di un estratto del modello 40 vengono subito spediti in piego raccomandato alla Direzione da cui l'Ufficio succursale dipende.

Articolo 136.

Le Direzioni, compiute le operazioni di cui agli articoli 106 e 113, trasmettono agli Uffici succursali, in piego raccomandato, i prospetti dei sommati, modello 10, i biglietti di vincita e le rispettive tabelle, modello 17.

Articolo 137.

Nel caso previsto nell'articolo 15 del decreto legislativo 10 aprile 4881, n. 178, l'avviso di annullamento delle giocate viene emesso dagli Uffici succursali colle modalità prescritte dall'art. 76 del presente regolamento.

Articolo 138.

Il riscontro delle vincite, di cui al precedente art. 90, viene eseguito negli Uffici succursali in conformità di quanto è disposto negli articoli 91 e 92. Per le vincite denunciate a norma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, sono osservate le prescrizioni degli articoli 94, 95 e 96.

Articolo 139.

Pel pagamento delle vincite, i Sotto-Direttori emettono ordini, osservando tutte le prescrizioni contenute negli articoli dal 123 al 128 del presente regolamento.

Nei primi giorni di ogni mese, gli Uffici succursali comunicano alle Direzioni un prospetto dei pagamenti ordinati nel mese precedente.

Articolo 140.

Scorso il termine stabilito per la prescrizione delle vincite, come al precedente art. 97, le matrici dei giuochi vengono estratte dalla stanza di archivio, con l'intervento degli uffiziali che ne custodiscono le chiavi, e sono consegnate al vice-capo dell'ufficio, affinchè sieno eseguiti i riscontri prescritti dagli articoli dal 100 al 105, osservate le disposizioni dell'articolo 99.

Articolo 141.

Compiuta la liquidazione delle riscossioni e delle vincite, vengono mandati immediatamente alla Direzione, in piego raccomandato, le matrici, i biglietti di vincita, i prospetti dei sommati, mod. 10, le tabelle delle vincite, mod. 17, le note dei giuochi d'estratto, l'elenco delle giuocate annullate e l'elenco mod. 40, per le ulteriori operazioni di controverificazione e di contabilità.

Articolo 142.

Per l'apertura e la chiusura dell'archivio e per fare constare delle operazioni che vi si compiono, vengono in tutto osservate le prescrizioni degli articoli 89 e 98 del presente regolamento.

Articolo 143.

I Sotto Direttori oltre alle incombenze ad essi demandate dal presente regolamento, adempiono tutti gli altri incarichi loro affidati dalle rispettive direzioni per ragioni di servizio.

Invigilano specialmente al servizio dei banchi assegnati alla loro giurisdizione, ed in caso di mancamenti gravi, pei quali occorra provvedere d'urgenza, possono sospendere l'esercizio di qualche banco,

informandone immediatamente la Direzione per le occorrenti disposizioni.

Alla fine di ogni semestre formano una relazione particolareggiata sull'andamento del servizio ad essi affidato e sulla condotta dei ricevitori, e la trasmettono alla Direzione da cui dipendono.

Articolo 144.

Il Sotto-Direttore non può allontanarsi dalla residenza senza permesso del Direttore.

Nell'assenza del Sotto-Direttore per malattia o congedo, potrà rappresentare l'ufficio il vice-capo verificatore, previa autorizzazione del Ministero.

In caso d'urgenza può essere interessata l'Intendenza di finanza del luogo a delegare momentaneamente un impiegato superiore dell'Intendenza medesima.

Articolo 145.

I banchi assegnati agli uffici succursali sono sempre alla dipendenza delle Direzioni del rispettivo compartimento per ogni ragione di servizio, intendendosi per essi sostituito l'ufficio succursale alla Direzione per ciò solo che concerne l'invio delle matrici, il riscontro ed il pagamento delle vincite e la liquidazione degl'introiti o delle vincite soddisfatte dai ricevitori.

CAPO XI.

Delle ispezioni ai Banchi.

Articolo 146.

Le ispezioni ordinarie ai banchi hanno per iscopo di accertare che in essi il servizio proceda colla voluta regolarità, e principalmente che i ricevitori, o i loro rappresentanti, vi prestino la necessaria assistenza, che i banchi rimangano costantemente aperti al pubblico, che i giuochi vengano descritti colla massima diligenza, sia nelle bollette che nelle matrici, che le vincite siano pagate puntualmente, che siano ben conservati e custoditi i registri del giuoco, e ben tenuti i registri delle ricevute di biglietti vincenti.

È proibito di chiedere e di accettare mancie in occasione del pagamento delle vincite, sotto pena di severissime misure disciplinari.

Articolo 147.

Le visite straordinarie hanno luogo principalmente quando vi sia morosità nel versamento della riscossione, sospetto di frode, di falsificazione nelle giuocate e nei biglietti vincenti, e in generale, per ogni grave mancamento nel disimpegno delle incombenze di servizio.

Articolo 148.

Le ispezioni ordinarie vengono eseguite dagli Ispettori delle gabelle e dagli ufficiali della Guardia di finanza.

Le ispezioni straordinarie ed urgenti possono essere fatte tanto dai precitati ufficiali, quanto da impiegati del Lotto, o dalle Autorità locali.

Tali ispezioni straordinarie sono disposte dal Direttore del Lotto, che ne avvisa, anche in via telegrafica, l'Intendente per quanto risguarda il personale delle gabelle.

Le osservazioni fatte nelle ispezioni ordinarie sono comunicate ai Direttori del Lotto e al Ministero per mezzo dell'Intendente di finanza.

Le Direzioni che abbiano a loro dipendenza un ufficio succursale si valgono eziandio del Sotto-Direttore, quando la sua assenza non possa pregiudicare l'andamento del servizio.

Dei risultati delle ispezioni straordinarie deve sempre constare da apposito verbale, mod. n. 73 da trasmettersi alla Direzione.

Articolo 149.

Delle ispezioni straordinarie, le Direzioni devono dar notizia al Ministero, indicandone i motivi, trasmettendo copia del rispettivo verbale in doppio, col rapporto dell'ufficiale che le eseguì, e con un cenno dei provvedimenti dati.

Articolo 150.

Gli Ispettori devono tenere esatta nota delle irregolarità riscontrate in ogni banco nelle ispezioni ordinarie, per accertare in occasione di nuove visite se i ricevitori siano stati solleciti a porvi riparo.

Articolo 151.

Le Direzioni, in appoggio delle osservazioni o dei processi verbali delle ispezioni prendono nota in apposito registro dei risultati delle medesime, per tener presente l'andamento del servizio nei banchi, la condotta dei contabili, ed i miglioramenti ottenuti mercè le disposizioni impartite.

CAPO XII.

Delle Estrazioni.

Articolo 152.

Le estrazioni si effettuano in ogni settimana, nei giorni e nelle ore indicati nella tabella modello num. 74 compilata ogni anno dal Ministero.

Le Direzioni comunicano questa tabella ai Prefetti, Sottoprefetti, agli Intendenti di finanza, ai Sindaci, agli uffici postali ed ai ricevitori del Lotto.

Articolo 153.

Le estrazioni si eseguiscono per mezzo di un'urna entro cui vengono riposti i novanta numeri, chiusi in altrettanti astucci perfettamente eguali.

Le formalità pel procedimento delle estrazioni sono indicate in apposite istruzioni, che si tengono affisse nel locale delle estrazioni medesime.

Del compimento delle accennate formalità e del risultato dell'estrazione si fa constare con processo verbale in triplo (mod. 75), sottoscritto dagli ufficiali, ritirandone ciascuno un esemplare.

Articolo 154.

Per l'intervento dagli ufficiali, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 10 aprile 1881, alle estrazioni del Lotto e alle altre operazioni per le quali è richiesta la loro presenza, nell'intervallo fra una estrazione e l'altra, al Prefetto ed al sindaco viene corrisposta un'indennità di rappresentanza nella somma di lire venti per ogni estrazione.

Quando l'intervento sia richiesto più di una volta in una settimana, l'indennità di rappresentanza viene alzata a lire trenta.

Negli uffici succursali, dove non ha luogo l'estrazione, l'indennità ai detti ufficiali è di lire 10 per il primo intervento, e di lire 10 pei successivi.

Pel pagamento di tale indennità, le Direzioni e gli uffici succursali del Lotto compilano e trasmettono mensilmente al Ministero una nota, mod. n. 76.

Articolo 155.

Le altre spese concernenti le estrazioni vengono corrisposte nella misura stabilita nella unita tabella *C.*

Pel pagamento di dette spese le Direzioni compilano e trasmettono mensilmente al Ministero una nota, mod. 77.

CAPO XIII.

Degli impiegati.

Articolo 156.

Il ruolo organico del personale dell'Amministrazione del Lotto in armonia al presente Regolamento sarà approvato con separato Regio Decreto.

Articolo 157.

L'ammissione agli impieghi di Vicesegretario amministrativo, Vicesegretario di ragioneria ed Ufficiale Verificatore è fatta previo esame di concorso, conforme ai programmi uniti al presente Regolamento, ed osservato le norme e le formalità in vigore per gli esami ai posti di Vicesegretario nelle Intendenze di finanza.

Pei concorrenti ai posti di Ufficiale Verificatore basta la licenza ginnasiale o delle scuole tecniche.

Articolo 158.

Le promozioni di classe nello stesso grado si danno per anzianità.

Le nomine al grado di Segretario amministrativo, segretario di ragioneria e Vicecapo Verificatore hanno luogo metà per esame di concorso e metà per esame d'idoneità fra gl'impiegati della rispettiva categoria, giusta gli annessi programmi, e secondo le norme stabilite per gl'impiegati delle Intendenze di Finanza, dal R. Decreto 3 dicembre 1885, n. 4558 (serie 3ª).

I posti di Archivista sono conferiti per anzianità di servizio fra gli ufficiali d'ordine, qualora ne abbiano l'idoneità.

I Sotto-Direttori ed i Primi-Segretari sono considerati di grado uguale.

Articolo 159.

In occasione della prima nomina, ciascun impiegato, quando non l'abbia precedentemente dato, deve prestare il giuramento alla presenza del Direttore, compilando di tale atto processo verbale mod. 78.

Articolo 160.

Ogni impiegato deve assumere l'esercizio del suo ufficio entro il termine fissato nell'ordine di destinazione.

Nel caso di ritardo non giustificato per oltre quindici giorni, l'impiegato è considerato come dimissionario.

Articolo 161.

Gli impiegati sono strettamente tenuti ad intervenire tutti i giorni all'ufficio durante l'orario stabilito dal Direttore. L'orario di ufficio deve essere senza interruzione e non minore di sette ore al giorno.

Nei giorni di estrazione e nelle altre circostanze in cui il servizio lo esiga, il Direttore può prescrivere che gl'impiegati intervengano all'ufficio pel maggior tempo necessario.

Nei giorni festivi l'orario può essere più breve, e gl'impiegati possono essere dispensati per turno dall'intervenire in ufficio.

Articolo 162.

L'impiegato che si assenti dall'ufficio senza regolare permesso, che rimanga assente oltre il congedo accordatogli, o che abbia ottenuto un congedo per causa simulata, incorre nella perdita dello stipendio per tanti giorni quanti perdurò l'irregolare assenza, salvo le maggiori pene che siano reputate necessarie.

Se l'assenza irregolare si protragga oltre un mese, l'impiegato può essere dichiarato dimissionario.

I casi di malattia debbono essere senza ritardo notificati all'immediato superiore, con produzione di un certificato medico, se la malattia dura oltre tre giorni.

Quando le assenze dall'ufficio di un impiegato, per motivi di salute, si protraggano oltre il termine di due mesi in un anno, il Direttore deve riferirne al Ministero con motivata relazione, pei provvedimenti opportuni.

L'impiegato superiore ha l'obbligo di vegliare che nessuno dei suoi dipendenti si assenti dal suo posto senza regolare permesso.

Articolo 163.

Quando per gravi cause occorra ad un impiegato un congedo oltre il termine di un mese, deve produrre la domanda al Ministero col mezzo della Direzione da cui dipende.

L'istanza deve essere corredata dagli opportuni documenti giustificativi.

Articolo 164.

È soggetto alla sospensione dall'impiego o dall'esercizio del banco l'impiegato o il ricevitore, che, in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria, trovisi sottoposto a procedimento criminale o correzionale.

La sospensione in questo caso cessa col finire del giudizio, e questo ultimato, il Ministero provvede sulla sorte dell'impiegato o del ricevitore.

Durante il processo sono applicate agl'impiegati le disposizioni di cui il Regio decreto 25 ottobre 1866, numero 3343, e queste possono essere estese ai ricevitori quando vi concorrano circostanze meritevoli di riguardo.

Articolo 165.

Chi si rende colpevole di indolenza o trascuratezza nell'esercizio delle sue attribuzioni, chi dimostra insubordinazione ai suoi superiori o tiene una condotta irregolare, si espone a censure, alla sospensione dallo stipendio o dall'impiego, alla dispensa dal servizio, o anche alla destituzione, secondo le circostanze.

Articolo 166.

Le attribuzioni di ciascun impiegato sono meramente personali, e sono incompatibili con quelle di sindaco, avvocato, procuratore, notaio e con altro impiego civile, militare, anche dell'Amministrazione provinciale e comunale, nonchè coll'esercizio di qualsiasi professione, o ramo d'industria o di commercio.

CAPO XIV.

Degl' inservienti e dei facchini.

Articolo 167.

Gl' inservienti sono specialmente incaricati della pulizia e custodia del locale d'ufficio, ed in generale adempiono a tutti quei servizi che vengono loro assegnati dal Direttore.

Articolo 168.

I facchini coadiuvano e suppliscono gl'inservienti nell'adempimento dei servizi a questi assegnati. Essi inoltre attendono alla spedizione e al trasporto dei pieghi ed a tutti gli altri servizi che loro vengono dal Direttore ordinati.

Articolo 169.

Agli inservienti e facchini viene somministrato un'uniforme a spese dell'amministrazione.

CAPO XV.

Delle Lotterie.

Articolo 170.

Le lotterie permesse dall'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 1880, n. 5744 (Serie 2ª), non possono essere eseguite senza l'autorizzazione del Prefetto, quando la lotteria sia limitata ad una sola provincia, o del Ministro delle finanze quando sia estesa a più provincie.

Articolo 171.

Sono vietate le forme di lotterie che non si prestano all'applicazione della tassa del 10 per cento sulla somma rappresentata dall'emissione dei biglietti, stabilita dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª). Non possono quindi essere permesse lotterie se non vengano emessi appositi biglietti.

Articolo 172.

Le domande per autorizzazione di lotterie devono essere estese in doppio su carta bollata, e rivolte alla Prefettura del luogo, o al Ministero delle finanze quando si tratti di lotteria estesa a più d'una provincia, unendovi in duplice esemplare:

a) il progetto della lotteria nel quale saranno indicati la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti destinati per ciascun premio, la quantità ed il prezzo dei biglietti da distribuirsi, il luogo in cui rimarranno esposti gli oggetti, il luogo, il modo e il tempo fissati per l'estrazione e per la consegna dei premi ai vincitori.

b) il modello del registro a matrice, dal quale saranno staccati i biglietti.

Articolo 173.

Il decreto di autorizzazione, steso appiè della domanda deve determinare il luogo, il giorno e l'ora dell'estrazione, designare le persone

delegato ad assistervi sotto la presidenza dell'autorità locale, e le condizioni che oltre quelle prescritte dal presente Regolamento, fossero consigliate da speciali considerazioni.

Articolo 174.

I biglietti devono essere numerati e contrassegnati dal concessionario.

Articolo 175.

I registri a matrice devono essere contrassegnati e numerati in ciascun foglio dal Prefetto o dall'uffiziale da esso delegato.

I numeri del primo e dell'ultimo foglio devono essere scritti in tutte lettere.

Nell'ultima pagina di ciascun registro è apposta la dichiarazione seguente:

Il presente registro N. . . . si compone di N. . . . (in tutte lettere) *biglietti dal progressivo N. . . . al N. . . .*

Il Prefetto . . . .

Articolo 176.

La Prefettura invia alla Direzione del Lotto, nel cui compartimento la lotteria dev'essere eseguita, i registri a matrice ed una copia del Decreto di autorizzazione.

La Direzione del Lotto appone un apposito bollo su ogni singolo biglietto, ma non consegna i registri al concessionario se prima questi non provi di aver versata la tassa del 10 per cento dovuta allo Stato.

Articolo 177.

L'estrazione della lotteria deve essere annunziata al pubblico mediante notificazione per cura dello stesso concessionario.

L'avviso deve far cenno della ottenuta autorizzazione, contenere il programma della lotteria, e le speciali condizioni alle quali fosse stata subordinata la concessione.

Articolo 178.

Alla estrazione delle lotterie nazionali deve intervenire il prefetto della provincia, il sindaco locale ed il direttore del Lotto nel cui compartimento la lotteria viene eseguita. In ogni caso all'estrazione deve assistere un delegato della Direzione del Lotto, il quale, dopo essersi accertato che tutte le matrici siano state contrassegnate dalla Prefettura e munite del bollo della Direzione, liquida alla presenza dell'ufficiale che presiede all'estrazione la tassa dovuta allo Stato, compilando analogo processo verbale in quattro originali (mod. 79), due dei quali son ritirati dall'ufficiale suddetto per ritenerne uno presso di sè, e trasmettere l'altro alla Prefettura, il terzo è consegnato al concessionario, ed il quarto è trasmesso dal delegato del Lotto alla Direzione.

Articolo 179.

Il concessionario della lotteria deve far accertare alla Prefettura che l'intiero prodotto netto della vendita dei biglietti è stato erogato al fine proposto, e che ad esclusivo beneficio di esso sono stati destinati i biglietti rimasti invenduti ed i premi non ritirati dai vincitori nel termine stabilito per la consegna.

Articolo 180.

Le Prefetture trasmettono al Ministero, alla fine di ogni anno finanziario, un prospetto delle lotterie autorizzate e del loro prodotto lordo.

CAPO XVI.

Delle Tombole.

Articolo 181.

È considerato come tombola unicamente il giuoco che si fa con cartelle portanti una data quantità di numeri dall'1 al 90, ed in cui vince la cartella nella quale, all'estrazione dei numeri, siansi verificate prima le stabilite combinazioni.

Articolo 182.

Le domande per tombole sono fatte in doppio e rivolte alla locale Prefettura nelle forme prescritte dall'articolo 172, unendovi il progetto della tombola, colla numerazione dei premi e colla indicazione del prezzo di ciascuna cartella.

Articolo 183.

L'autorizzazione non può esser data se non dopo accertato che il prodotto netto della tombola sia destinato per intero a scopo di beneficenza o ad incoraggiamento di belle arti, e dopo che sia stata prestata una cauzione corrispondente alla somma complessiva dei premi offerti ai vincitori, più il presunto ammontare della tassa del 20 per cento sul prodotto della vendita delle cartelle.

Il presunto ammontare di questa tassa è indicato nella domanda di autorizzazione, ma il concessionario non può ritirare dalla Prefettura un numero di cartelle eccedente quello sul quale fu presuntivamente calcolato il detto ammontare della tassa, se non dopo aver prestato un corrispondente supplemento di cauzione.

La cauzione è prestata con deposito di danaro o di rendita pubblica al corso di borsa.

Articolo 184.

L'autorizzazione della tombola è emessa in conformità dell'articolo 173.

Articolo 185.

Le cartelle sono staccate dai registri a madre e figlia, ognuno dei quali contiene un'eguale e determinata quantità di cartelle. Detti registri, segnati con numero progressivo sono dall'ufficio di Prefettura numerati e contrassegnati in ciascun foglio e quindi trasmessi unitamente ad una copia del Decreto di autorizzazione alla Direzione del Lotto, per essere muniti in ogni cartella di un apposito bollo, dopo di che la Direzione li restituisce al Prefetto per la consegna al concessionario, in proporzione della cauzione prestata.

Articolo 186.

Il concessionario della tombola deve, almeno un'ora prima di quella fissata per l'estrazione, consegnare all'uffiziale che presiede alla esecuzione della tombola tutti i registri delle cartelle che ritirò dalla Prefettura; quest'uffiziale li rimette al delegato della Direzione del Lotto, il quale, dopo essersi accertato che la consegna dei registri fu completa e che tutti sono stati riscontrati dal Prefetto e bollati dalla Direzione, riscontra alla presenza dell'uffiziale che presiede alla tombola, la quantità delle cartelle vendute e liquida la tassa dovuta allo Stato.

Di tali operazioni è compilato processo verbale in cinque originali, mod. n. 80, dei quali due son ritirati dall'uffiziale suddetto, per ritenerne uno presso di sè ed inviare l'altro alla Prefettura, il terzo è consegnato al concessionario, e gli altri due vengono dal delegato della Direzione del Lotto a questa trasmessi.

Articolo 187.

Compiuta l'estrazione, il delegato della Direzione del Lotto ritira registri delle cartelle tanto vendute quanto invendute e li trasmette alla Direzione.

Articolo 188.

Entro otto giorni da quello dell'estrazione della tombola, il concessionario deve versare la somma della tassa nella Tesoreria della provincia in conto proventi del lotto.

Articolo 189.

La quietanza di versamento viene dal concessionario inviata alla Direzione del lotto, la quale, accertata l'esattezza della liquidazione, e promossi gli opportuni provvedimenti, la trasmette alla Prefettura con analoga dichiarazione.

All'appoggio di tali titoli e dopo che il concessionario abbia giustificato di aver soddisfatto i premi stabiliti ed erogato il prodotto netto della tombola allo scopo proposto, il Prefetto ordina lo svincolo della prestata cauzione.

Disposizioni comuni alle Lotterie e alle Tombole.

Articolo 190.

Non può essere conceduta l'autorizzazione per due lotterie o due tombole contemporaneamente nello stesso comune.

Quando si trovi in corso una lotteria nazionale, non può esserne permessa altra.

Articolo 191.

L'estrazione delle lotterie e delle tombole deve aver luogo nel giorno fissato dal decreto di concessione, sotto pena di decadenza. Nessuna proroga può essere accordata senza l'autorizzazione del Ministero delle Finanze.

Articolo 192

Le spese per l'eseguimento delle lotterie e delle tombole, comprese le indennità di viaggio e di soggiorno dovute ai delegati governativi, sono a carico dei concessionari.

Disposizioni transitorie.

Articolo 193.

Per l'attuazione del presente regolamento e della tabella organica del personale, che sarà approvata, è derogato alle disposizioni dei precedenti articoli 157 e 158.

Articolo 194.

È in facoltà del Ministro di nominare ricevitori, senza formalità di concorso, i reggenti dei banchi già istituiti per l'ingrandimento di talune città.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
A. MAGLIANI.

TABELLA **A** *di composizione degli uffizi dell'amministrazione del lotto pubblico.*

UFFIZI	Sede	Provincie assegnate a ciascun Uffizio
Direzione di Bari	Bari	Bari, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Catanzaro (circondari di Catanzaro e di Cotrone), Potenza (circondari di Melfi e di Matera).
Direzione di Firenze	Firenze	Arezzo, Bologna, Firenze, Forlì, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Modena, Pisa, Ravenna, Reggio di Emilia, Siena.
Direzione di Napoli	Napoli	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli, Salerno, Potenza (circondari di Potenza e di Lagonegro).
Direzione di Palermo	Palermo	Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Reggio di Calabria, Siracusa, Trapani e Catanzaro (circondari di Monteleone e di Nicastro).
Direzione di Roma	Roma	Ancona, Aquila, Ascoli, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro e Urbino, Roma, Teramo.
Direzione di Torino	Torino	Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Milano, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Porto Maurizio, Sondrio, Torino.
Direzione di Venezia	Venezia	Belluno, Ferrara, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.
Ufficio succursale di Benevento (dipendente dalla Direzione di Napoli).	Benevento (*a*)	Parte della provincia di Avellino, di Campobasso, di Caserta e di Benevento.
Ufficio succursale di Bologna (dipendente dalla Direzione di Firenze).	Bologna	Bologna, Forlì, Modena, Ravenna, Reggio di Emilia.
Ufficio succursale di Genova (dipendente dalla Direzione di Torino).	Genova	Genova, Porto Maurizio.
Ufficio succursale di Messina (dipendente dalla Direzione di Palermo).	Messina	Catania, Messina, Reggio di Calabria, Siracusa, Catanzaro (circondari di Monteleone e di Nicastro).
Ufficio succursale di Milano (dipendente dalla Direzione di Torino).	Milano	Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Sondrio.
Ufficio succursale di Salerno (dipendente dalla Direzione di Napoli).	Salerno (*a*)	Parte della provincia di Salerno e di Potenza.

(*a*) Da istituirsi.

Tabella **B** *degli acconti d'aggio che i ricevitori si possono ritenere sulla riscossione di ciascuna estrazione.*

Ammontare delle riscossioni	Aggio per ogni 100 lire
Da L. 1 fino a L. 200	10 ½
Idem 400	10
Idem 550	9 ½
Idem 650	9
Idem 750	8 ½
Idem 850	8
Idem 1000	7 ½
Idem 1200	7
Idem 1400	6 ½
Idem 1700	6
Idem 2300	5 ½
Idem 3300	5
Idem 5800	4 ½
Oltre le L. 5800	4

Tabella **C** *delle spese per l'eseguimento delle estrazioni.*

Mercede al ragazzo che estrae i numeri, scelto da un Istituto di beneficenza	L. 20
Mercede al girameta	» 3
Mercede al banditore	» 3
Mercede per l'addobbamento del palco	» 4
	L. 30

PROGRAMMA

dell'esame di concorso per l'ammissione ai posti di vice-segretario amministrativo nelle direzioni del lotto.

Parte I.

Cultura generale.

1. Storia politica, scientifica e letteraria d'Italia.
2. Elementi di geografia fisica e politica.
3. Principii elementari di economia politica.

Parte II.

Diritto positivo.

4. Costituzione politica dello Stato - divisione ed esercizio dei poteri.
5. Materie e partizioni del diritto amministrativo.
6. Ordinamento amministrativo e giudiziario.
7. Principii fondamentali del vigente sistema di contabilità dello Stato.
8. Principii elementari di diritto internazionale pubblico e privato.
9. Materie e partizione del Codice civile.
10. Proprietà - Modi di acquistarla e di trasmetterla.
11. Obbligazioni, contratti e quasi contratti, delitti e quasi delitti.
12. Prove - Diverse specie.
13. Ordinamento dell'amministrazione del Lotto.

PROGRAMMA

dell'esame per il concorso ai posti di vice-segretario di ragioneria nelle direzioni del lotto.

Parte I.

Cultura Generale.

1. Storia politica e letteraria d'Italia.
2. Geografia elementare.
3. Principii elementari di economia politica.

Parte II.

Diritto positivo ed Amministrazione.

4. Statuto fondamentale.
5. Legge sulla Corte dei Conti.
6. Legge per la contabilità generale per l'amministrazione del patrimonio dello Stato.
7. Ordinamento e attribuzioni delle varie amministrazioni dello Stato nel centro e nelle provincie.
8. Ordinamento dell'amministrazione del Lotto.
9. Principii elementari di diritto civile.
10. Contratti ed obbligazioni.
11. Principii elementari di diritto commerciale.
12. Libri di commercio.
13. Società commerciali.
14. Lettere di cambio e biglietti all'ordine.

Parte III.

Nozioni speciali.

15. Aritmetica.
16. Algebra fino alle equazioni di secondo grado.
17. Logaritmi, interessi, annualità, sconti semplici e composti.
18. Teorica dei conti - Conti giuridici - Conti specifici - Conti statistici.
19. Teorica scritturale — Metodi diversi.
20. Esercizio pratico di scrittura doppia sui fatti commerciali: *costituzioni di capitali, acquisti, vendita, sconti, profitti, perdite ecc.*

PROGRAMMA

dell'esame di concorso ai posti ufficiale-verificatore nell'amministrazione del lotto.

Parte I.

Coltura generale.

1. Epoche principali della Storia d'Italia.
2. Geografia elementare.

Parte II.

Diritto positivo ed amministrazione.

3. Statuto fondamentale.
4. Legge sulla Corte dei Conti.
5. Legge per la contabilità generale e per l'amministrazione del patrimonio dello Stato.
6. Ordinamento e attribuzioni delle varie amministrazioni dello Stato nel centro e nelle provincie.

Parte III.

Nozioni speciali.

7. Regolamento dell'amministrazione del lotto.
8. Tariffa del lotto.
9. Aritmetica.

PROGRAMMA

dell'esame di concorso al grado di segretario-amministrativo nelle direzioni del lotto.

PARTE I.

Contabilità generale e Tesoro.

1. Disposizioni generali della legge e del regolamento sulla contabilità dello Stato.
2. Ordinamento ed attribuzioni della Direzione generale del Tesoro e della Ragioneria generale.
3. Contratti.
4. Bilancio di previsione e d'assestamento - Situazione del Tesoro.
5. Relazione della Direzione generale del Tesoro e della Ragioneria generale con la Corte dei Conti, con i Ministeri, con le altre amministrazioni finanziarie e con gli uffizi provinciali.
6. Agenti dell'amministrazione che maneggiano denaro dello Stato e loro cauzione - Riscontro che si esercita sugli uffizi contabili.
7. Spese dello Stato - Modi di ordinarle ed eseguirle - Sequestri ed opposizioni.
8. Servizio dei buoni e dei Vaglia del Tesoro.
9. Rendiconto dei conti dei Contabili dello Stato - Relativo riscontro dell'amministrazione e giudizio della Corte dei Conti.
10. Servizi propri della Direzione generale del Tesoro relativamente alle operazioni finanziarie.
11. Deficienze di cassa dei contabili dello Stato, loro specie, disgravi e provvedimenti relativi.
12. Responsabilità degli ufficiali pubblici e sue diverse specie. Autorità competenti a giudicarne.

PARTE II.

Debito Pubblico e Cassa di Depositi e Prestiti.

13. Ordinamento dell'Amministrazione del Debito Pubblico e sue relazioni con le altre amministrazioni con gli uffici provinciali e col pubblico - Vigilanza parlamentare - Riscontro della Corte dei Conti.
14. Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito Pubblico - Loro specie, relative iscrizioni e titoli che le rappresentano - Norme speciali pei certificati e per le cartelle.
15. Sequestrabilità delle rendite pubbliche - Opposizioni ed esecuzioni - Prescrizioni - Vincoli - Ipoteche - e relative liberazioni.
16. Ordinamento della Cassa dei Depositi e Prestiti - Amministrazione, vigilanza e riscontro.
17. Sequestri - Pignoramenti - Opposizioni - Prescrizioni.

PARTE III.

Lotto.

18. Ordinamento dell'Amminisirazione del Lotto pubblico.
19. Tariffa del Lotto pubblico.
20. Composizione degli Uffici direttivi e di riscossione.
21. Conferimento dei banchi di lotto.
22. Reggenti provvisori e commessi gerenti.
23. Malleverie dei contabili.
24. Accertamento e liquidazione delle riscossioni.
25. Versamenti.
26. Liquidazione e pagamento dell'aggio ai contabili.
27. Ammissione a pagamento delle vincite - Casi di rifiuto delle medesime.
28. Sequestrabilità delle vincite.
29. Prescrizioni delle vincite.
30. Regolazione delle spese.
31. Annullamento dei giuochi, restituzione dei prezzi ai giuocatori e rimborsi ai contabili.
32. Conti amministrativi e giudiziali.
33. Contravvenzioni e pene.
34. Lotterie e tombole.
35. Deficienze di cassa dei contabili.

PARTE IV.

Leggi speciali.

36. Tasse di registro, bollo, ipoteche, concessioni governative.
37. Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

PROGRAMMA

dell'esame di concorso al grado di segretario di Ragioneria nell'Amministrazione del Lotto.

PARTE I.

Contabilità dello Stato.

1. Disposizioni generali che emanano dalla legge e dal relativo regolamento sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.
2. Sul patrimonio dello Stato e sui modi di tenerlo in evidenza per ciò che si riferisce ai beni corporali, immobili e mobili.
3. Bilancio di previsione e d'assestamento.
4. Attribuzioni della ragioneria generale e delle ragionerie dei Ministeri, delle altre Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.
5. Responsabilità dei capi ragionieri delle dette Ragionerie.
6. Liquidazione e giustificazione delle spese.
7. Attribuzioni della Direzione generale del Tesoro.
8. Mandati, buoni e loro diverse specie.
9. Ruoli e liste di carico.
10. Ordini di pagamenti delle Intendenze di finanza.
11. Spese che si dispongono senza mandati e senza ruoli.
12. Pagamenti per conto della Direzione generale del Debito Pubblico, della Cassa dei depositi e prestiti o dell'Amministrazione del fondo pel culto.
13. Rendiconti dei ragionieri, dei tesorieri, degli agenti della riscossione e dei consegnatari di beni immobili e mobili.
14. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato.

PARTE II.

15. Aritmetica - Algebra elementare - Logaritmi e loro applicazione.

PARTE III.

Lotto.

16. Ordinamento dell'Amministrazione del Lotto pubblico.
17. Tariffa del Lotto pubblico.
18. Composizione degli uffici direttivi e di riscossione.
19. Conferimento dei banchi di Lotto.
20. Reggenti provvisori e commessi gerenti.
21. Malleverie dei contabili.
22. Accertamento e liquidazioni delle riscossioni.
23. Versamenti.
24. Liquidazione e pagamento dell'aggio ai contabili.
25. Ammissione a pagamento delle vincite. Casi di rifiuti delle medesime.
26. Sequestrabilità delle vincite.
27. Prescrizione delle vincite.
28. Regolazione delle spese.
29. Annullamento dei giuochi, restituzione dei prezzi ai giuocatori e rimborso ai contabili.
30. Conti amministrativi e giudiziali.
31. Contravvenzioni e pene.
32. Lotterie e tombole.
33. Deficienze di cassa dei contabili.

PARTE III.

Ragioneria.

34. Impianto della scrittura di un'Amministrazione e descrizione dei seguenti fatti:

Inscrizione delle attività e passività dell'esercizio precedente;

Previsione dell'entrata e della spesa distinta nelle varie categorie;
Accertamento delle entrate;
Riscossione delle entrate;
Versamenti di entrate riscosse;
Pagamenti eseguiti in conto della competenza;
Pagamenti eseguiti in conto dei residui passivi;
Sopravvenienze attive e passive all'infuori del bilancio di previsione;
Incassi e pagamenti in conto debiti e crediti di Tesoreria;
Chiusura dei conti.

PROGRAMMA

dell'esame di concorso al grado di vice-capo verificatore nell'Amministrazione del Lotto.

PARTE I.

1. Disposizioni della legge e del regolamento sul patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.

PARTE II.

2. Aritmetica.

PARTE III.

3. Ordinamento dell'Amministrazione del Lotto.
4. Tariffa del Lotto.
5. Composizione degli uffici direttivi e di riscossione.
6. Conferimento dei banchi del Lotto.
7. Reggenti provvisorii e commessi gerenti.
8. Malleverie dei contabili.
9. Accertamento e liquidazione delle riscossioni.
10. Versamenti.
11. Liquidazione e pagamento dell'aggio ai contabili.
12. Ammissione a pagamento delle vincite. Casi di rifiuto delle medesime.
13. Sequestrabilità delle vincite.
14. Prescrizione delle vincite.
15. Regolazione delle spese.
16. Annullamento dei giuochi, restituzione dei prezzi ai giuocatori, e rimborso ai contabili.
17. Conti amministrativi e giudiziali.
18. Contravvenzioni e pene.
19. Lotterie e tombole.
20. Deficienze di cassa dei contabili.

PROGRAMMA

dell'esame di idoneità per il grado di segretario (amministrativo e di ragioneria) e di vice-capo verificatore nell'Amministrazione del Lotto.

Esame scritto.

PARTE I.

(Pei candidati delle tre categorie).

Composizione sopra una quistione in genere concernente i rami dell'Amministrazione finanziaria contemplati nei programmi per gli esami di concorso della rispettiva categoria.

PARTE II.

(Pei candidati della 1ª categoria).

Scioglimento di un quesito pratico in materia amministrativa per ogni ramo di Amministrazione contemplato nel programma per gli esami di concorso al grado di segretario amministrativo.

(Pei candidati della 2ª categoria).

Scioglimento di un quesito pratico in materie di ragioneria contemplata dal programma per gli esami di concorso, oppure scioglimento di un problema di aritmetica fino e compresa la regola di proporzione.

(Pei candidati della 3ª categoria).

Scioglimento di un quesito pratico in materia di tariffa del Lotto e di accertamento e liquidazione degli introiti e delle vincite.

Esame orale.

L'esame orale per i candidati delle tre categorie verserà sulla legge e sul regolamento per la contabilità generale dello Stato e per l'Amministrazione del Lotto.

Il Numero **4029** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1883, n. 1455 (Serie 3ª);

Veduto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto del 27 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª);

Veduto l'articolo 566 del regolamento approvato col Regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª), per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale anzidetti;

Veduto il R. decreto 27 giugno 1886, n. 3963 (Serie 3ª), col quale fu fissato l'interesse dei buoni del Tesoro a decorrere dal giorno 1° del successivo luglio;

Veduta la legge 30 giugno 1886, n. 3937 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A cominciare dal 2 agosto 1886 è ridotto del mezzo per cento l'interesse dei buoni del Tesoro fissato col suddetto Nostro decreto 27 giugno 1886, n. 3963 (Serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 luglio 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il governo inglese ha fatto pubblicare il testo della nota che lord Rosebery diresse il 13 luglio al governo russo relativamente alla soppressione del porto franco di Batum.

La nota dice: « Un interesse vitale ed eterno si trova implicito in questo affare, il carattere sacro, cioè, degli impegni internazionali. L'Inghilterra si è sempre data a divedere pronta a difendere questo principio. Essa non può abbandonarlo nella occasione presente, e non può, per conseguenza, riconoscere l'atto della Russia come valido, nè associarvisi in qualsiasi modo.

« Questo atto costituisce una violazione del trattato di Berlino, vio-

lazione che non è sanzionata da alcuna delle potenze firmatarie. Esso tende a rendere difficile, se non impossibile, per l'avvenire la conclusione di ogni convenzione della stessa specie ed a gettare dubbii sul valore di tutte le convenzioni già conchiuse. Le altre potenze giudicheranno fino a qual punto esse possono adattarsi a questa violazione di un impegno internazionale. »

Nella risposta del signor de Giers, che fu anch'essa pubblicata, il ministro degli affari esteri di Russia esprime la penosa sorpresa prodottagli dalla nota di lord Rosebery. Egli dice che la dichiarazione relativa a Batum nel trattato di Berlino non costituiva un obbligo per la Russia. Questa desiderò ognora di contribuire al consolidamento della pace generale, nella speranza che le potenze, le quali ne hanno fissate e garantite le basi, saranno esse le prime a rispettarle.

Oltre alla Commissione d'inchiesta sulle turbolenze di Belfast e oltre alla Commissione incaricata di elaborare un progetto di *self-government* per l'Irlanda e per le altre due parti del Regno Unito, il governo inglese nominerà una terza Commissione incaricata di inquirere circa i mezzi di migliorare le comunicazioni, le peschiere e le industrie irlandesi.

Di più il generale sir Redvers Buller, noto per le sue campagne in Egitto, sarà mandato nella contea irlandese di Kerry onde esaminare quali misure debbonsi adottare affine di costringere i contadini di quella contea a pagare i fitti ai rispettivi proprietarii.

I liberali mettono in burla tutto questo lusso di Commissioni e di inchieste e ne argomentano che il nuovo gabinetto non ha alcuna precisa idea di quello che gli bisogni fare in Irlanda.

Il solenne ingresso a Dublino del nuovo vicerè d'Irlanda, marchese Londonderry, è fissato pel 9 settembre.

I giornali pubblicano il testo della nota che la Sublime Porta ha inviato al governo serbo per chiedergli spiegazioni dei suoi allestimenti militari.

La nota dice essere la Porta stata avvisata dal governo bulgaro che nella Serbia si fanno attivamente dei preparativi militari; che si cumulano armi e munizioni; che Pirot fu trasformata in una fortezza; che si è impartita ai contadini l'istruzione di affrettare i raccolti e le vendemmie; che si è anticipata di tre mesi la chiamata delle nuove reclute; che due classi della riserva sono già sotto le bandiere.

La Porta, è detto nella nota, spera che non sia il caso di prestare fede a queste apparenze; tanto più che anche recentemente l'inviato serbo a Costantinopoli diede esplicite assicurazioni pacifiche. Tuttavia, nell'interesse delle buone relazioni tra i governi di Belgrado e quelli di Costantinopoli e di Sofia, la Porta prega che si forniscano spiegazioni categoriche.

La risposta mandata a questa nota dal ministro degli affari esteri di Serbia, signor Franassowitch, a Zia-Bey, ministro di Turchia a Belgrado, è concepita così:

« Ebbi l'onore di ricevere, il 1º agosto, la nota rimessami dall'incaricato d'affari della Porta. In seguito alle formali ed amichevoli assicurazioni date recentissimamente alla Porta dal Governo di S. M. il Re e dal suo ministro a Costantinopoli, mi lusingavo di poter sperare di non dover dare spiegazioni circa la questione sollevata di nuovo dalla nota del governo imperiale.

« Benchè gli avvenimenti non avessero motivata questa domanda di spiegazioni, io non esitai a dare tutti i ragguagli, perchè desideravo, così facendo, di dimostrare il valore che la Serbia annette alla consolidazione delle amichevoli relazioni esistenti fra l'impero ottomano ed il regno serbo. Ma, poichè, malgrado queste recenti dichiarazioni, la Porta sembra desiderare di essere oggi nuovamente assicurata, mi rincresce di dover constatare che essa si fonda su informazioni immaginarie e su perfide insinuazioni del principato vassallo.

« I fatti avvenuti dopo il settembre dell'anno scorso avrebbero dovuto aprire gli occhi al governo imperiale circa le vere disposizioni del suo vassallo e metterlo in guardia contro certe calunnie che furono sparse solo per stornar l'attenzione della Porta da ciò che il principato stesso vuole intraprendere a danno degli interessi dell'impero ottomano.

« Comunque, il governo del Re non esita a protestare e ad opporre la più formale smentita alle false asserzioni del governo bulgaro. Tutte le allegazioni contenute nella nota dell'incaricato d'affari turco sono erronee, eccettuata una sola, la quale tuttavia non fu presentata al governo ottomano nel suo vero essere.

« Il governo serbo, infatti, denuncia come terminate le opere di fortificazioni, che furono appena abbozzate durante la guerra intorno a Pirot. Questi lavori non hanno che un carattere di difesa, e non sono in alcun modo atti a proteggere un grande materiale di guerra. In questo affare la Serbia si vale di un diritto che nessuno le può contestare, e meno di chiunque il governo di uno Stato vicino, i cui diritti sono limitati da un trattato e che, malgrado questo trattato, innalza a Widdin e sulla frontiera serba delle fortificazioni di grande importanza e di carattere minacciosissimo.

« Il governo serbo, che è fermamente deciso a rispettare la stipulazione del trattato di Bucarest, di cui propose esso stesso il tenore, volentieri con questa dichiarazione dà una nuova consacrazione alle relazioni pacifiche che intende avere col governo del principato bulgaro; ma non potrebbe mai acconsentire a che quest'ultimo governo cerchi di giustificare i proprii armamenti, incominciati a vista e scienza di tutti, col pretesto di preparativi militari in Serbia.

« Spetta alla Porta giudicare se l'autorizzazione che il principato vassallo chiede non abbia altro scopo che di mascherare delle seconde intenzioni. Quanto al governo serbo, esso crede di aver fornito alla Porta, colla lealtà e colla franchezza delle sue spiegazioni, il mezzo di non essere nè ingannata, nè sorpresa. »

La questione anglo-americana delle peschiere si è complicata con un nuovo incidente.

Fu annunziato che le autorità americane hanno sequestrato sulle coste della California tre bastimenti inglesi che vengono da esse accusati di avere violati i regolamenti sulla pesca della lontra.

Ora, a giudizio dell'*Indépendance Belge*, è difficile di non scorgere in questo fatto una rappresaglia per il sequestro delle navi americane, operato dalle autorità britanniche sulle coste del Canadà.

Il governo americano avrà pensato, scrive il foglio belga, che il miglior mezzo per ottenere il rilascio delle navi americane sequestrate dagli inglesi può essere quello di sequestrare da parte sua delle navi inglesi.

La cosa potrebbe avere un effetto diverso, e non servire invece che ad irritare l'Inghilterra, ma questo è poco probabile a motivo che, precisamente in questo momento, l'Inghilterra si adopera ad ottenere un miglioramento di condizioni per l'entrata del pesce canadese negli Stati Uniti, e perchè a lei preme che quest'inverno il Congresso di Washington approvi il progetto di trattato di estradizione contro i dinamitardi.

Più ancora. Il nuovo ministro inglese degli affari esteri, lord Iddesleigh, rispondendo ad una deputazione della Società internazionale della pace, manifestò l'idea di negoziare cogli Stati Uniti la creazione di un Tribunale permanente di arbitrato, il quale regolerebbe amichevolmente, come altra volta fu regolato l'affare dell'*Alabama*, le questioni che possano sorgere fra i due Stati.

In simili condizioni, l'*Indépendance* ritiene improbabile che il sequestro di alcuni bastimenti inglesi da pesca sulle coste della California possa produrre gravi conflitti.

TELEGRAMMI

AGENZIA STEFANI

RUCAREST, 23. — Stabuloff, presidente della Camera bulgara, si trova a Tirnovo, dove dirige il movimento di protesta.

Notizie da Viddino recano che l'esercito è malcontento della ri-

nione di Sofia. Si crede che un movimento militare, a Viddino, in favore del principe Alessandro sia imminente.

Si assicura che l'agente russo a Sofia abbia dichiarato alla folla recatasi a domandare la protezione della Russia, che lo Czar è animato dai migliori sentimenti verso la Bulgaria.

Si assicura che Karaveloff abbia partecipato al complotto.

Il suo internamento sarebbe una pura commedia.

Le comunicazioni colle città situate sul Danubio sono ristabilite, ma non quelle coll'interno della Bulgaria.

BERLINO, 23. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice che gli interessi della Germania non sono lesi nè da questo, nè da qualunque altro movimento bulgaro.

BUCAREST, 23. — Il principe Alessandro si è imbarcato oggi a Rahova ed arriverà domani mattina a Giurgiewo e poscia a Bucarest.

SEMLINO, 23. — La notizia della rivoluzione avvenuta a Sofia causò vive inquietudini a Belgrado, ove la mobilitazione dell'esercito è certa se quella voce è esatta.

VIENNA, 23. — La *Politische Correspondenz* ha da Giurgewo:

« Il governo provvisorio invitò i prefetti a convocare un *meeting* in favore del colpo di Stato.

« Nell'esercito e nella popolazione si continua a pronunciarsi in favore del principe.

« La lista ministeriale comunicata ai prefetti è considerata falsa, figurandovi personaggi devoti al principe e che sono attualmente imprigionati ».

LONDRA, 24. — Il *Times* dice che la Bulgaria è ora trasformata in avamposto russo.

Il vantaggio conseguito dalla Russia è maggiore che se la rivoluzione fosse scoppiata l'anno scorso, perchè la Russia guadagna simultaneamente anche la Rumelia, che, naturalmente, non combatterà più l'unione delle due Bulgarie. La Porta subirà le conseguenze della sua politica equivoca. Il momento si avvicina in cui gli interessi inglesi entreranno direttamente in conflitto cogli interessi russi.

Lo *Standard* dice che l'opinione pubblica inglese continuerà a seguire con calma gli avvenimenti dei Balcani. L'Austria-Ungheria e la Germania vi hanno interessi diretti più dell'Inghilterra. Esse devono provvedere alla loro protezione; l'Inghilterra è disposta ad assisterle.

BUCAREST, 24. — Si dice che il principe Alessandro arriverà oggi a Bucarest.

LONDRA, 24. — Il *Times* ha da Krasnoë-Selo:

« La notizia della deposizione del principe Alessandro è giunta qui mentre lo czar offriva ai suoi ospiti militari stranieri una festa in commemorazione della presa di Plewna, l'esercito russo eseguendo attualmente un simulacro della difesa e della presa di quella città. Il campo accolse la notizia con entusiasmo, e la considera come un grave scacco per l'Inghilterra. »

BUCAREST, 24. — I circoli politici sono inquieti per l'avvenire e domandano quale sarà l'attitudine delle potenze. Il primo ministro, accompagnato dal ministro della guerra, visitò gli arsenali di Bucarest.

COSTANTINOPOLI, 24. — Si ha da Sofia che tutte le città sono state poste in istato d'assedio.

Le comunicazioni telegrafiche e postali sono sospese pei privati. La circolazione sulla ferrovia di Filippopoli è pure sospesa.

Le guarnigioni di Viddino, Sciumla e Plewna ricusano di prestare giuramento al nuovo governo.

Vi sono divergenze fra i membri del governo.

Si assicura che Nikiforoff, nominato ministro della guerra a sua insaputa, protesterebbe contro l'abuso fatto del suo nome, per cattivarsi l'esercito.

Il proclama del governo provvisorio termina testualmente così: « Il popolo bulgaro sia convinto che lo czar, protettore della Bulgaria, non lascierà la patria nostra senza la sua protezione ».

La stampa turca si limita a dire, senza commenti, che il partito di opposizione obbligò il principe Alessandro a dimettersi, che questi lasciò la Bulgaria, che l'ordine non fu turbato e che la Porta prende le misure richieste dalle circostanze.

Anche la circolazione sulla ferrovia di Varna è proibita pei viaggiatori provenienti dall'estero.

VIENNA, 24. — La *Politische Correspondenz* ha da Giurgewo:

« L'esercito bulgaro in Rumelia fece un pronunciamento a favore del principe Alessandro.

« Il colonnello Mutkuroff fu proclamato capo del governo.

« Le guarnigioni di Sciumla e di Tirnovo si pronunciarono a favore del principe Alessandro.

« Il movimento in favore del principe cresce.

« Il principe Alessandro sarebbe condotto prigioniero a bordo del suo yacht a Reni (Russia). »

COSTANTINOPOLI, 24. — Una circolare della Porta, dopo esposto i fatti avvenuti a Sofia, dice che la Porta, non potendo restare indifferente dinanzi ad avvenimenti così inattesi, e per prevenire ogni conflitto fra i partiti, telegrafò a Gabdan Effendi nei seguenti termini:

« Il governo imperiale, ignorando il grado di legalità dell'atto che privò improvvisamente il principe Alessandro della sua dignità, deplora tale avvenimento e, nel caso che l'ordine venisse turbato in Bulgaria o nella Rumelia, fino al momento in cui il governo imperiale sarà in grado di decidere sulla situazione, dopo comunicato con le potenze, tutti coloro che ne fossero autori, saranno tenuti responsabili.

« Comunicate ciò alle persone che tengono il potere a Sofia. »

La circolare continua dicendo:

« Comunicando quanto precede al ministro degli esteri, fategli sentire tutto il valore che noi annettiamo, nello interesse generale, a non dipartirci dalla linea di condotta che la Porta ci tracciò fin dal principio della questione rumeliota, cioè di agire d'accordo colle grandi potenze.

« Tale questione entrando in una nuova fase, è sempre col concorso delle stesse potenze che desideriamo far entrare lo stato di cose attuale in una situazione normale, in conformità agli impegni internazionali. »

COSTANTINOPOLI, 24. — Due partiti si trovano a Sofia: uno contrario e l'altro favorevole al principe Alessandro.

La loro polemica vivissima fa temere una piega più grave degli avvenimenti.

ADRIANOPOLI, 24. — Lettere da Filippopoli recano che ivi è scoppiata una contro-rivoluzione, appoggiata dall'esercito, a favore del principe Alessandro.

COSTANTINOPOLI, 24 — Un secondo governo provvisorio fu formato e stabilito a Tirnova, da Stambuloff, a favore del principe Alessandro.

ATENE, 24. — La rivoluzione bulgara cagionò qui stupore, senza irritazione, ed è considerata come uno scacco dell'Inghilterra.

Si crede che la Germania abbia incoraggiato il complotto come concessione verso la Russia.

Si afferma che se sarà necessaria la mobilitazione sarà effettuata prontamente. La stampa è assai riservata.

COSTANTINOPOLI, 24. — La circolazione dei treni per la Rumelia è sospesa.

Ordini furono spediti ad Adrianopoli di non rilasciare più biglietti per la Rumelia.

I rapporti consolari dicono che le truppe in Rumelia o le guarnigioni di Viddino e Sciumla sono malcontente del colpo di Stato.

Ieri vi fu, dinanzi al consolato russo di Filippopoli, un grande *meeting* di 2000 persone a favore del ritorno del principe Alessandro.

LONDRA, 24. — Camera dei Comuni. — Fergusson rispondendo a Bryce dichiara che il governo si è accordato con la Russia sulla questione della frontiera afgana. La Commissione di delimitazione è sciolta. La parte della frontiera fino all'Oxus sarà regolata fra i due governi.

Fergusson rispondendo a Bryce dichiara che la sola informazione autentica ricevuta dalla Bulgaria è un dispaccio del rappresentante inglese a Sofia, il quale dice che un piccolo distaccamento di fanteria circondò il palazzo del principe, sabato alle 3 antimeridiane, e fece

prigioniero il principe alle 5 antimeridiane. Il principe fu diretto, sotto scorta, ad una destinazione ignota e un governo provvisorio fu formato.

Il governo inglese, soggiunge Fergusson, non può considerare gli avvenimenti di Bulgaria che con una grave ansietà.

BUCAREST, 24. — Il yacht del principe non giunse a Giurgewo come fu annunciato, ma continuò il viaggio e fu segnalato stamane nei dintorni di Silistria.

Si comincia ad attribuire alle autorità bulgare l'intenzione di sbarcare il principe sul territorio russo. Il governo rumeno prese misure per tutelare il principe se fosse sbarcato in un punto qualsiasi del territorio rumeno.

BUCAREST, 24. — Numerosi telegrammi dicono che la maggioranza del popolo e dell'esercito bulgaro si dichiara a favore del principe. Le guarnigioni di Viddino, Tirnovo, Nicopoli e Silistria si pronunziarono apertamente contro il governo provvisorio.

Un telegramma del colonnello Mutkuroff, capo delle milizie rumeliote, offre di andare incontro al principe colle truppe per ricondurlo a Sofia.

Stambuloff, d'accordo con Mutkuroff, prende la direzione del movimento di protesta e convocò le milizie bulgare. Stambuloff dichiara che la guarnigione di Sofia, che favorì il movimento rivoluzionario, sarebbe pronta oggi a deporre le armi, mediante la promessa di amnistia.

In seguito alla voce che il principe verrebbe a Bucarest, una deputazione bulgara lasciò l'interno del paese ed arriverà oggi o domani a Bucarest colla missione di venire a cercare il principe.

PIETROBURGO, 24. — Il *Journal de Saint-Pétersbourg* dice:

« Bisogna sapere che gli uomini politici di Bulgaria e di Rumelia avranno la saggezza di comprendere che i destini di questi paesi dipendono anzitutto dalla loro condotta. Le potenze dovranno decidere. Se essi desiderano prima di ogni altra cosa il mantenimento della pace, devono assicurarsi della benevolenza dei governi astenendosi da ogni agitazione, da ogni impresa che inceppi l'azione benevola delle potenze. L'avvenire della Bulgaria è a tale prezzo. »

Gli altri giornali sono convinti che nessun serio ostacolo si opporrà a che la Russia prenda direttamente parte alla pacificazione della Bulgaria.

La *Novoie Wremja*, in attesa che sia risolta la questione della nomina di un nuovo principe, propone di inviare in Bulgaria un funzionario russo incaricato del mantenimento dell'ordine.

NOTIZIE VARIE

Roma. — Questa mattina, alle ore 11, al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio tiene la sua prima adunanza la Commissione che deve esaminare e studiare i metodi intesi a combattere la peronospora della vite.

Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 24 agosto 1886.

Alte pressioni Spagna 764.

Depressioni Ebridi (755).

Sardegna (758).

Europa centrale barometro quasi livellato Alpi 761.

Mar Jonio 762.

Ieri qualche pioggia Piemonte.

Stamane generalmente nuvoloso con venti deboli.

Temperatura in aumento.

Probabilità:

Cielo nuvoloso con qualche pioggia o temporale specialmente nord e centro. Venti meridionali al sud.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 24 agosto.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1/4 coperto	—	25,0	13,3
Domodossola	piovoso	—	20,6	18,0
Milano	1/2 coperto	—	26,9	19,2
Verona	1/2 coperto	—	27,0	20,7
Venezia	3/4 coperto	calmo	23,5	20,0
Torino	3/4 coperto	—	23,7	17,9
Alessandria	1/4 coperto	—	25,7	16,0
Parma	1/4 coperto	—	26,4	17,3
Modena	1/2 coperto	—	26,4	18,8
Genova	1/2 coperto	calmo	25,5	19,6
Forlì	1/2 coperto	—	25,0	16,0
Pesaro	1/2 coperto	calmo	23,7	17,3
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	26,2	19,1
Firenze	3/4 coperto	—	26,6	17,0
Urbino	coperto	—	23,1	14,4
Ancona	1/2 coperto	calmo	24,5	19,2
Livorno	coperto	calmo	26,9	17,4
Perugia	3/4 coperto	—	24,6	16,7
Camerino	1/4 coperto	—	22,0	16,0
Portoferraio	coperto	legg. mosso	24,5	22,1
Chieti	sereno	—	22,0	14,4
Aquila	—	—	—	—
Roma	1/4 coperto	—	28,0	16,7
Agnone	sereno	—	22,6	14,0
Foggia	caligine	—	27,8	17,0
Bari	sereno	calmo	26,4	18,4
Napoli	1/4 coperto	calmo	25,1	19,2
Portotorres	1/2 coperto	calmo	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	25,0	13,9
Lecce	sereno	—	31,1	21,5
Cosenza	sereno	—	27,4	18,0
Cagliari	3/4 coperto	mosso	30,0	20,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/2 coperto	calmo	28,0	22,3
Palermo	coperto	calmo	30,9	18,7
Catania	1/2 coperto	calmo	29,8	23,8
Caltanissetta	coperto	—	29,4	18,6
Porto Empedocle	coperto	mosso	27,9	20,7
Siracusa	3/4 coperto	calmo	29,2	21,4

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

24 AGOSTO 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	760,2	759,1	758,3	758,8
Termometro	18,2	28,1	28,6	23,2
Umidità relativa	90	48	41	64
Umidità assoluta	14,00	13,44	11,94	13,45
Vento	N	WSW	WSW	SW
Velocità in Km.	3,0	10,0	12.5	0,0
Cielo	veli e nebbioso	veli e cumuli	cumuli e veli	caliginoso

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 29,7 - Min. C. = 23,76 — R. = 16,7 - R. = 18,36.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 24 agosto 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	100 40	100 40	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1886	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	70 25
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	101 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	100 75
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	101 30
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1886	—	—	»	»	101 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza Emissione	—	500	500	»	»	500 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	499 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	501 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1886	500	500	»	»	756 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	583 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	»
Dette Banca Romana	1° luglio 1886	1000	1000	»	»	1120 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	250	200	»	»	»
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	283 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1886	500	400	»	»	»
Dette Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	id.	500	500	»	»	1755 »
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	266	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° luglio 1886	500	250	»	»	593 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	448 »
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	357 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1886	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1886	500	500	»	»	520 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° aprile 1886	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 55
	Parigi	*chèques*	»	»	»
2 ½ 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 25
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi. . . . } 28 agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 4 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: A. TEISSEIRE.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 100 40 fine corr.
Azioni Banca Generale 660, 660 ½, 661, 661 ¼ fine corr.
Azioni Banca di Roma 937, 938 fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerc. 765 ½, 766 fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia (Az. stam) 1951, 1953 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1015, 1015 ½, 1016, 1017, 1018, 1018 ½, 1019 fine corr.
Az. Soc. dei Molini e Mag. Gener. 409 ½, 410, 412 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 23 agosto 1886:

Consolidato 5 0/0 lire 100 233.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 98 063.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 69 312.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 68 020.

V. TROCCHI, *Presidente*

ESTRATTO
dai registri esistenti nella Cancelleria della Corte di appello in Napoli.

Ai signori Presidente e Consiglieri della Corte di appello in Napoli.

Antonio d'Urso fu Carmine, proprietario domiciliato in Valva, domanda alla giustizia della Corte che voglia ammettere l'adozione da lui fatta della signorina Letizia di Fazio fu Pasquale.

All'uopo presenta a cotesta Corte, coi relativi documenti, l'atto di consenso del sottoscritto adottante e dell'adottata signorina Letizia di Fazio, ricevuto dal cancelliere di cotesta Corte alla presenza di S. E. il Presidente della Corte medesima comm. Nicola Ciampa, nel giorno 13 corrente mese (reg. a 14 detto, n. 285, lire 60, Danese). Napoli 19 luglio 1886, firmati, Antonio d'Urso Alessio di Majo, procuratore.

Addì 26 luglio 1886.

Per provvedere sulla istanza che precede destina la prima sezione e delega il consigliere cav. Mascolo, per fare relazione in Camera di Consiglio, inteso il Pubblico Ministero.

Il Presidente, firmato Nicola Ciampa.

Addì 11 agosto 1886.

Il Consigliere Mascolo surroga l'altro Consigliere cav. Sperandii, per farne relazione in Camera di Consiglio.

Il Presidente firmato, G. Rocco.

In nome di Sua Maestà Umberto I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

La prima sezione feriale della Corte di appello di Napoli ha emesso il seguente decreto.

Letta la domanda che precede avanzata dal signor Antonio d'Urso fu Carmine, domiciliato in Valva, con la quale chiede l'emologazione dell'adozione da esso fatta nella persona della signorina Letizia di Fazio del fu Pasquale.

Letti gli atti presentati in sostegno della domanda.

Letto il verbale di consenso redatto innanzi al primo Presidente di questa Corte, esibito in copia.

Lette le informazioni assunte a norma di legge.

La Corte. Deliberando in Camera di Consiglio. Sulla relazione del Consigliere delegato cav. Sperandii.

Inteso oralmente il Pubblico Ministero.

Dichiara di farsi luogo alla adozione di Letizia di Fazio del fu Pasquale da parte del signor Antonio d'Urso del fu Carmine. Ed ordina che il presente decreto sia pubblicato ed affisso nella sala di aspetto di questa Corte, in quella del Tribunale di Salerno ed in quella del Municipio di Valva, e che inoltre sia inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel Giornale Ufficiale del Regno.

Così deliberato dai signori commendatore Gennaro Rocco, Presidente di sezione e Consiglieri cavalieri Fala Leonardo, Sperandii Pasquale, Petrella Ugo e Nazari Augusto, oggi undici agosto 1886.

Il Presidente firmato, Gennaro Rocco.
Giovanni Quaranta, vicecancelliere, numero 3488 del Registro cronologico.

Per copia conforme spedita, a richiesta de Procuratore signor Alessio di Majo, dalla cancelleria della Corte di appello di Napoli, oggi 16 agosto 1886.

Il vicecancelliere, Tommaso Gentile.
Specifica: Carta foglio uno lire 3 60.
Collazionata P. Cavallo.

917 Prof. ALESSIO DI MAJO, proc.

(2ª *pubblicazione*)
AVVISO.

Il sottoscritto, per gli effetti di cui all'art. 38 della vigente legge notarile, fa noto al pubblico di avere iniziata pratica per lo svincolo del patrimonio e cauzione del defunto notaio in Giugliano signor Pietro Pirozzi fu Pietro.

Napoli, 12 agosto 1886.

822 GIUSEPPE MAIONE.

ESTRATTO.

Con scrittura privata del 16 agosto 1886 tra i signori cav. Giovanni Battista Savi e ing. Pietro Minelli venne costituita una Società in nome collettivo, avente per oggetto l'esercizio di cave di selce e l'industria e il commercio dei prodotti delle cave stesse. Durata della Società anni nove dalla data del contratto, con facoltà in ciascun socio di ritirarsi alla fine di ogni triennio mediante un preavviso in iscritto di mesi sei. La sede sociale è stabilita in Roma, in via della Croce, n. 6. La ragione sociale « Minelli e C. ». La firma sociale comune ai due soci, con facoltà occorrendo di poterla cedere. Non si potrà validamente obbligare la Società, nè rilasciare effetti cambiari od altre obbligazioni senza la firma sociale dei due soci. Il capitale sociale fissato in lire quattromila, da conferirsi per metà dai due soci e da anticiparsi dal signor ing. Minelli, e gli stessi soci di videranno per metà gli utili e le perdite.

Roma, 17 agosto 1886.

GIOVANNI BATTISTA SAVI.
PIETRO MINELLI.

Presentato addì 20 agosto 1886, ed inscritto al n. 248 del reg. d'ordine, al n. 180 del reg. Trascrizioni, ed al n. 74 del registro Società, volume 2°, Elenco 180.

Roma, lì 23 agosto 1886.

Il Canc. del Trib. di Comm.
986 L. CENNI.

(2ª *pubblicazione*)
DICHIARA D'ASSENZA.

Sulle istanze di Mallarini Giovanni, residente a Montefreddo, e sul giudizio per dichiara di assenza di Mallarini Evangelista fu Giovanni, il Tribunale civile di Savona mandò ad assumere informazioni a norma di legge con decreto 29 maggio 1886.

Savona, 14 luglio 1886.

FRANCESCO GARIBALDI
376 avv. e proc.

(2ª *pubblicazione*).
AVVISO.

Si rende noto che il Tribunale civile di Oneglia, con provvedimento del 22 febbraio 1886, su domanda di Doglio Serafino, Battistina, Veronica ed Angela, fratello e sorelle fu Bartomeo, d'Aquila d'Aroscia, ammessi al gratuito patrocinio col decreto del 5 dicembre 1885, ordinò siano assunte informazioni sull'assenza di Pietro Cha fu G. Batt.

359 D. ROSSIFORNI avv.

(3ª *pubblicazione*)
AVVISO.

Il Tribunale civile e correzionale di Oneglia, con decreto 21 luglio 1886, mandò cancellare il vincolo imposto a favore della fu signora Placidia Quaglia a garanzia della sua dote, sul certificato di rendita di lire 475 al 5 0/0, nn. 738039 e 397740, intestato al sig. Schreiber cav. Pietro fu Ippolito, e mandò a tramutarlo in titolo al portatore da consegnarsi al sig. Rodi Francesco fu Giuseppe da San Remo, quale erede universale di detto Schreiber.

Oneglia, 30 luglio 1886.

596 SEV. NOZIGLIA proc

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
DI ROMA.

Si annunzia che, mediante sentenza in data di oggi, si è ordinata la convocazione pel giorno di martedì 31 andante, ore 10, avanti il giudice delegato signor Tommaso Rey, di tutti i creditori della Ditta Merico Cagiati, di Roma, all'oggetto di discutere una sua domanda di moratoria.

Roma, 21 agosto 1886.

973 Il cancelliere: L. CENNI.

COMUNE DI BUCCHERI

Avviso per incanto definitivo.

Si fa noto che nello incanto tenutosi addì 14 agosto corrente, in questo ufficio comunale, per l'affitto del fondo comunale Piana Sottana, pel quadriennio colonico 1886-1890, venne l'affitto medesimo provvisoriamente aggiudicato, coll'aumento di lire 174 50, sulla somma d'asta di lire 3475 50.

Che su tale ultimo prezzo di lire 3650 è stata, in tempo utile, presentata offerta di aumento di ventesimo, per cui l'ammontare annuo di fitto venne aumentato a lire 3832 50.

Dovendosi ora procedere, su quest'ultimo prezzo, ad un nuovo definitivo incanto, a senso dell'art. 97 del Regolamento di Contabilità generale 4 maggio 1885, n. 3074, si avverte il pubblico che tale incanto avrà luogo in questo ufficio comunale, alle ore 10 antim. del giorno 30 corrente agosto, avanti il signor sindaco, o chi per esso, col metodo della candela vergine, e sotto tutte le condizioni stabilite col precedente avviso del 4 volgente mese.

In questo nuovo esperimento d'asta si farà luogo all'aggiudicazione definitiva, anche con un solo offerente, purchè venga migliorata l'offerta suindicata, fatta in grado di ventesimo.

In mancanza di offerte, l'appalto resterà definitivamente aggiudicato all'offerente dell'aumento suaccennato fatto in grado di ventesimo.

Buccheri (Siracusa), 21 agosto 1886.

Visto — Il Sindaco: S. BARBERIS.

982 Il Segretario comunale: R. ALEMAGNA.

(3ª *pubblicazione*) (*)

Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Capitale versato lire 150,000,000

DIREZIONE GENERALE

AVVISO.

L'adunanza generale degli azionisti che, giusta l'articolo 2 del Regio decreto 4 giugno 1882, deve essere tenuta in Venezia nel mese di settembre di ogni anno, avrà luogo il giorno 27 del prossimo venturo mese, e si riunirà ad un'ora pomeridiana, nel palazzo della Banca, *olim Manin*, sul Canal Grande.

In tale adunanza si procederà all'elezione dei membri del Consiglio di reggenza della sede di Venezia, per la rinnovazione del terzo dei reggenti e dei censori uscente d'ufficio, e per la surrogazione di quelli che per qualunque altra causa avessero cessato dalle loro funzioni presso il Consiglio medesimo.

Hanno diritto d'intervenire all'adunanza tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero di azioni non inferiore a quindici.

Roma, 5 agosto 1886. 665

(*) La 2ª pubblicazione venne fatta nel n. 191, 17 agosto 1886.

DIFFIDA.

Io sottoscritto rendo noto che si sono smarriti o perduti i seguenti effetti cambiari:

N.	1	di	L.	3,897 52
»	1	»	»	3,897 52
»	1	»	»	10,000 »
»	1	»	»	1,692 56
N.	4	per	L.	19,487 60

Stati creati il 13 ed il 14 corrente, tutti con scadenza al 15 novembre 1886, accettati da Giusto Ceccarelli e girati da me in bianco; perciò diffido chiunque di scontare o di ricevere in qualsiasi modo i suddetti effetti, intendendo di procedere contro il legittimo possessore, a forma di legge.

Roma, 21 agosto 1886.

933 ROSARIO VERZULLI.

REGIA PRETURA TERZA DI ROMA

Il sottoscritto vicecancelliere della R. Pretura del 3° mandamento di Roma fa noto che, con decreto di pari data, all'eredità giacente di Mei Clotilde, morta in Roma il 10 gennaio 1886 nell'ospedale di San Giovanni e già domiciliata in piazza Capranica n. 78 p. p., è stato nominato curatore il sig. avv. Delluca Filippo, domiciliato in piazza Capranica n. 78.

Roma, lì 23 agosto 1886.

985 Il vicecancelliere: F. MASINI.

(1ª *pubblicazione*)
DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Il Tribunale civile e correzionale di Savona per decreto delli 18 agosto 1886 sul ricorso di Piccone Fortunata fu Nicolò vedova di Fazio Giuseppe residente in Varazze, ammesso al gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso detto Tribunale in data 17 giugno 1886, delegò il pretore di Varazze, luogo dell'ultimo domicilio e residenza di Fazio Gio. Batta Giuseppe fu Giuseppe, figlio della ricorrente, onde assumere sommarie giurate informazioni sulla assenza dello stesso emigrato da molti anni alle Americhe.

Savona, 19 agosto 1886.

969 E. SCORAVAGLIO S. OREGGIA.

(1ª *pubblicazione*)
ESTRATTO DI DOMANDA
per lo svincolo di cauzione notarile.

Con ricorso del 31 p. p. luglio, la sottoscritta signora Teresina Tata, domiciliata in Montagano, erede testamentaria del defunto notaio signor Federico Pistilli di Montagano, ha chiesto al Tribunale civile di Campobasso lo svincolo della cauzione notarile depositata dal detto defunto sig. Pistilli nella Cassa Depositi e Prestiti.

Montagano, 21 agosto 1886.

963 TERESINA TATA.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.
Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.